


# OMNIA *i*USTITIAE

ANNO XXI NUMERO 2

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore



## EDITORIALE

Le ingiustizie della Giustizia

## VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA

La Commissione Innovazione istituita dal Consiglio dell'Ordine

## IA & DIRITTO

Intelligenza Artificiale, una nuova sfida per l'Avvocatura

## **Periodico Quadrimestrale dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore**

Registrazione presso il Tribunale  
di Nocera Inferiore  
n. 184 del 23.02.2004

### **Presidente**

Anna De Nicola

### **Direttore Editoriale**

Luigi Ciancio

### **Direttore Responsabile**

Marianna Federico

### **Comitato di Redazione**

Lucia Apuzzo  
Marianna Arpaia  
Barbara Barbato  
Carmela Bonaduce  
Antonio Coppola  
Maria Coppola  
Renata Gaeta  
Mario Gallo  
Gianluca Granato  
Eliana Libroia  
Emiliana Matrone  
Italo Meoli  
Andrea Milo  
Angelo Mondelli  
Claudia Ruggiero Perrino  
Marianna Polito  
Gaetano Riccio  
Giuseppina Romano  
Francesco Spinelli  
Eleonora Stefanelli  
Rossella Ugliano

### **Hanno collaborato a questo numero**

Raffaele Giannola

### **Segretario di Redazione**

Massimo De Martino Adinolfi

### **Proposte e suggerimenti ai contatti**

Ordine degli Avvocati  
di Nocera Inferiore  
Tel./Fax 081.929600 - 081.927432

e.mail:  
[omniaiustitiae@foronocera.it](mailto:omniaiustitiae@foronocera.it)

Progetto grafico a cura di  
Marianna Federico

Il materiale per la pubblicazione,  
che dovrà essere inviato a mezzo mail,  
non sarà restituito

### **Impaginazione e stampa**

**PIBIESSE srl**  
cell. 081 929449  
[info@pibiessesrl.it](mailto:info@pibiessesrl.it)

Le immagini a corredo di questo numero sono  
tratte dal web  
© 2024 Foto  
PIBIESSE srl

© 2024 Testi  
Ordine degli Avvocati  
di Nocera Inferiore

**OMNIA IUSTITIAE**



Allegoria della Giustizia  
e della Verità  
(olio su tavola - 1543)  
Giorgio Vasari

# s o m m a r i o

## EDITORIALE

- Luigi Ciancio*  
Le ingiustizie della Giustizia 4

## VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA

- La redazione*  
La Commissione Innovazione istituita  
dal Consiglio dell'Ordine 6

## GIURISPRUDENZA

- Emiliana Matrone*  
Il consumatore che ha prenotato un  
viaggio per l'estero può convenire  
l'organizzatore davanti al giudice del  
luogo del proprio domicilio. 8

- Italo Meoli*  
È ritorsivo il licenziamento comminato  
per rifiuto del part time. 11

- Il dipendente assume un  
comportamento ostruzionistico?  
Licenziato per giusta causa. 12

- Andrea Milo*  
La condizione di procedibilità della  
domanda giudiziale può dirsi realizzata  
quando l'esperimento del tentativo di  
mediazione è "effettivo". 14

- Claudia Ruggiero Perrino*  
Mancata diligenza della vittima  
nell'identificazione  
del veicolo pirata 15

## DOTTRINA

- Maria Coppola*  
Il principio di unicità dell'accertamento  
fiscale. Regola ed eccezioni nel rinnovato  
panorama di riforme. 18

- Giuseppe Matrone*  
Dipendenze da tecnologia digitale come  
causa di nullità matrimoniale 19

- Italo Meoli*  
Comunicazione della variazione  
dell'indirizzo in caso di malattia. 21

- Lavoro part time e clausole contrattuali. 22

- Angelo Mondelli, Raffaele Giannola*  
I reati connessi alla violazione della  
privacy 25

## IA & DIRITTO

- A cura di Francesco Spinelli,*  
*Consigliere del COA di Nocera Inferiore* 28

## NOTIZIE DAL CONSIGLIO

- A cura di Barbara Barbato,*  
*Vicepresidente del COA di Nocera Inferiore*

- News COA 30  
News CASSA FORENSE 30  
News CNF 32  
Le statistiche 36

## Le ingiustizie della Giustizia

È una carneficina!

Dall'inizio dell'anno ad oggi sono succeduti tanti tragici avvenimenti che a raccontarli diviene veramente difficile.

E la difficoltà sorge non solo dalla successione dei "fatti" ma a trovare una spiegazione logica: perché a trovarne una per ogni caso è veramente fatica immane.

Si invoca l'ausilio degli esperti, si cerca di trovare una spiegazione applicabile al caso specifico ma è inutile, dibattuto e destinato a rimanere privo di risposte.

Quale giustificazione vuoi trovare ai due infanticidi di figli neonati da parte di una giovane donna alla quale non è mancato mai niente: famiglia agiata, studi universitari, fidanzato innamorato.

Ne ha parlato con una lucidità cinica e sfrontata tanto da far passare per normale un fatto straordinario.

La Giustizia attualmente la tiene ai domiciliari.

Un diciassettenne uccide con sessantanove coltellate prima il fratellino e poi i genitori: ma perché?

Si cerca un motivo che dia una giustificazione a tale misfatto che, invece, non ne ha nessuna.

Sui social si parla alla ricerca di valide motivazioni per tenere fuori dal carcere a vita un assassino per il quale dei presunti esperti cercano di trovare un suo disagio che gli consenta di avere una pena irrisoria magari in una comunità tranquilla.

E come dimenticare gli assassini spietati di Giulia Cecchetti, di Sharon Verzeni che hanno ucciso senza sapere il perché.

E gli uxoricidi che sono divenuti una costante, ma quotidianità, una normalità.

Ora non si uccide solo il coniuge ma anche i figli e i nonni che hanno la sola colpa di essere venuti al mondo e di avere come parenti delle belve assetate di sangue.

A fronte di simile bruttura vi sono i ricercatori delle attenuanti che fanno di ogni illegittimità il loro cavallo di battaglia: il disagio giovanile diviene la colpa di genitori incapaci che, per questo, devono essere uccisi e salvare dalle patrie galere il rampollo cinico e privo di ogni senso morale.


I processi si fanno in televisione dove ognuno trova un cavillo per giustificare il proprio beniamino che deve essere perdonato in ogni modo.

Le corti di giustizia applicano la legge con leggerezza dimenticando di applicare, ad esempio l'ergastolo e farlo scontare fino all'ultimo giorno a chi non mostra pentimento o senso di colpa.

La verità è che i molteplici assassini appaiono tutti uguali, sicché chi non ha capacità di discernimento non riesce a percepire la mancanza di senso morale al punto che le pene vengono livellate senza alcun distinguo.

E tutto ciò, credeteci, non è Giustizia.

È solo l'ingiustizia della Giustizia.





## Voci dal Palazzo di Giustizia

La Redazione

### La Commissione Innovazione istituita dal Consiglio dell'Ordine

Incontriamo l'Avv. Francesco Spinelli, consigliere dell'Ordine al suo primo mandato e Coordinatore della Commissione Innovazione (intelligenza artificiale, digitalizzazione, etc.) dell'Ordine istituita con delibera n. 20 del 27 ottobre 2023, della quale fanno parte i Consiglieri Barbara Barbato, Colomba Farina, Gianfranco Ferrajoli, Mario Gallo, Gianfranco Trotta, gli Avvocati Teresa D'Alessandro e Alessandro Vella nonché il funzionario dell'Ordine, dottor Massimo De Martino Adinolfi.

**Avvocato Spinelli come nasce per il Consiglio dell'Ordine l'esigenza di creare una Commissione che si occupi di Innovazione e Tecnologia?**

*L'esigenza di creare una Commissione che si occupi di Innovazione e Intelligenza Artificiale (IA) per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) nasce da diversi fattori chiave.*

*Gli avvocati devono essere preparati ad affrontare nuove sfide e opportunità legate all'uso delle nuove tecnologie.*

L'impatto dell'IA sulla società, sull'economia e sul diritto in particolare è stato enorme.

Il suo utilizzo ormai diffuso in molti campi può essere sì utile a risolvere problematiche aumentando l'efficienza e i tempi di risposta ma ci porta a fare i conti con importanti questioni di natura etica e giuridica.

L'IA può essere utilizzata per prendere decisioni che influenzano la nostra vita e più in generale la società stessa, è necessario allora interrogarsi sulla reale trasparenza delle decisioni prese dall'IA.

Per l'importanza che l'IA sta assumendo in special modo nell'ambito del diritto, Omnia Iustitiae ospiterà da questo numero una rubrica che la vedrà come Responsabile scientifico dal nome "Intelligenza artificiale & Diritto"

**Le chiediamo, innanzitutto, secondo Lei a che punto siamo con la regolamentazione dell'intelligenza artificiale a livello nazionale e internazionale?**

*A livello nazionale L'Agenda Italiana per il Digitale*

*(AGID) ha pubblicato recentemente la Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale 2024-2026, il testo è stato redatto da un Comitato di esperti per supportare il Governo nella definizione di una normativa nazionale e delle strategie relative a questa tecnologia.*

*Il documento riflette l'impegno del Governo nel creare un ambiente in cui l'IA possa svilupparsi in modo sicuro, etico e inclusivo, massimizzando i benefici e minimizzando i potenziali effetti avversi. Dopo un'analisi del contesto globale e del posizionamento italiano, il documento definisce le azioni strategiche, raggruppate in quattro macroaree: Ricerca, Pubblica Amministrazione, Imprese e Forma-*



*zione.*

*La strategia propone, inoltre, un sistema di monitoraggio della relativa attuazione e un'analisi del contesto regolativo che traccia la cornice entro cui dovrà essere dispiegata.*

*Di pari passo il Governo ha approvato nell'aprile 2024 un disegno di legge per regolamentare l'intelligenza artificiale stabilendo linee guida e norme nel tentativo di bilanciare le opportunità offerte da queste tecnologie emergenti con i rischi legati al loro uso improprio o dannoso.*

*Il disegno di legge, che non va a sostituire l'AI Act europeo approvato sempre nell'anno 2024 ma funge da sua integrazione per alcune specifiche prerogative italiane, delinea cinque aree chiave di intervento:*

- Strategia nazionale sull'IA
- Istituzione di autorità nazionali preposte
- Azioni promozionali per favorire l'adozione



dell'IA

- Tutela del diritto d'autore

Sanzioni penali

*A livello europeo invece il 1 agosto 2024 è entrato in vigore il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Il regolamento mira a promuovere lo sviluppo e la diffusione responsabili dell'intelligenza artificiale nell'UE*

*Tutte le normative degli stati membri dovranno pertanto rapportarsi con quanto stabilito a livello europeo*

**Sappiamo che questa materia coinvolge anche l'ambito della "formazione specializzata", la Commissione che coordina intende procedere in questa direzione promuovendo eventi formativi in materia di IA?**

*L'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente la professione legale, e la formazione degli avvocati in questo campo è diventata cruciale.*

*Noi avvocati stiamo sempre più adottando strumenti di IA per migliorare l'efficienza operativa degli studi. Questi strumenti sicuramente aiutano nella ricerca legale nella revisione e gestione di atti, contratti e documenti. A breve sicuramente questi strumenti aiuteranno anche nella previsione dei risultati legali.*

*È necessaria, pertanto, una formazione specifica per formare gli avvocati all'uso responsabile e deontologicamente corretto degli strumenti di IA, al fine di permettere agli stessi di rimanere competitivi. A breve predisporremo corsi di formazione di base e avanzata sull'uso dell'IA nel settore legale.*

**Quali le prospettive future e possibili sviluppi del rapporto tra intelligenza artificiale e diritto?**

*In un futuro molto prossimo si può prevedere una completa automazione degli studi legali, l'uso di algoritmi di IA per prevedere (giustizia predittiva) gli esiti dei casi legali potrebbe diventare più comune.*

*Questi strumenti possono analizzare grandi quantità di dati storici per fornire previsioni sulle decisioni giudiziarie, e potranno aiutarci se usati correttamente a sviluppare strategie da usare nei casi concreti.*

*Emergeranno nuove figure professionali come il Legal Technologist e il Data Protection Officer, specializzati nell'integrazione dell'IA nei processi legali e nella gestione della privacy e della sicurezza dei dati.*

**L'intelligenza artificiale rivoluzionerà il lavoro degli avvocati? È una minaccia o un'opportunità?**

*L'IA rappresenta una grande opportunità per migliorare l'efficienza e l'accessibilità dei servizi legali, ma è essenziale affrontare le sfide etiche e professionali che essa comporta.*

*Ritengo che solo ritenendo l'IA come strumento complementare piuttosto che come un sostituto si possono trarre enormi benefici, migliorando la qualità del lavoro e offrendo servizi più innovativi e accessibili, i colleghi che resisteranno al cambiamento potrebbero trovare più difficile adattarsi al nuovo panorama legale.*

**Dal Covid in poi abbiamo visto una diminuzione progressiva della presenza degli avvocati nelle aule dei tribunali. Secondo lei l'IA aggraverà questo trend?**

*La pandemia di Covid-19 ha accelerato l'adozione di tecnologie digitali nel settore legale, portando a una diminuzione della presenza fisica degli avvocati nelle aule dei tribunali. L'intelligenza artificiale (IA) potrebbe influenzare ulteriormente questo trend, ma non necessariamente in modo negativo.*

**Ringraziamo l'Avvocato Francesco Spinelli e gli auguriamo un buon lavoro nella collaborazione**

## Giurisprudenza

*Emiliana Matrone*

### **Il consumatore che ha prenotato un viaggio per l'estero può convenire l'organizzatore davanti al giudice del luogo del proprio domicilio.**

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Seconda Sezione, con la sentenza del 29 luglio 2024, dichiara: "L'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso stabilisce la competenza sia internazionale sia territoriale del giudice dello Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato il consumatore, qualora tale giudice sia investito da detto consumatore di una controversia tra quest'ultimo e un organizzatore di viaggi a seguito della conclusione di un contratto di pacchetto turistico, e qualora tali due contraenti siano entrambi domiciliati in detto Stato membro, ma la destinazione del viaggio sia all'estero".

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte verte sull'interpretazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra JX e la FTI Touristik GmbH, un organizzatore di viaggi, in merito al risarcimento del danno richiesto da JX in ragione del fatto che egli non sarebbe stato sufficientemente informato dalla FTI Touristik sulle condizioni d'ingresso e sui visti necessari per il suo viaggio nello Stato terzo in questione.

Il 15 dicembre 2021 JX, un privato domiciliato a Norimberga (Germania), ha concluso un contratto di pacchetto turistico con la FTI Touristik, un organizzatore di viaggi con sede a Monaco di Baviera (Germania). La prenotazione del viaggio in questione è stata effettuata tramite un'agenzia di viaggi con sede a Norimberga, che non è parte del contratto né succursale della FTI Touristik.

Ritenendo di non essere stato sufficientemente informato sulle condizioni d'ingresso e sui visti necessari per il suo viaggio nello Stato terzo in

questione, JX ha proposto un'azione per il risarcimento del danno per un importo pari a EUR 1 499,86 dinanzi al giudice del luogo del suo domicilio, ossia l'Amtsgericht Nürnberg (Tribunale circoscrizionale di Norimberga, Germania), giudice del rinvio. Secondo JX, la competenza territoriale di tale giudice deriva dagli articoli 17 e 18 del regolamento n. 1215/2012.

La FTI Touristik eccepisce che il giudice del rinvio non ha competenza territoriale, sostenendo che il regolamento n. 1215/2012 non si applica a situazioni puramente interne come quella di cui trattasi nel caso di specie, nella quale il viaggiatore e l'organizzatore di viaggi sono domiciliati nello stesso Stato membro. In una situazione del genere, mancherebbe l'elemento di estraneità richiesto affinché tale regolamento sia applicabile.

Per quanto riguarda la determinazione della sua competenza territoriale, il giudice del rinvio ricorda che le norme sul foro generale contenute negli articoli 12 e 17 della ZPO assegnano la competenza territoriale al giudice della sede della convenuta nel procedimento principale, sebbene l'attore nel procedimento principale sia un consumatore e la convenuta nel procedimento principale una professionista. Le norme sul foro derogatorio di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 29 della ZPO non sarebbero applicabili, in quanto l'agenzia di viaggi con sede a Norimberga, tramite la quale l'attore nel procedimento principale ha prenotato il suo viaggio, non è una succursale della convenuta nel procedimento principale e in quanto nessun elemento del fascicolo indica che gli obblighi di tale convenuta derivanti dal contratto di pacchetto turistico di cui trattasi avrebbero dovuto essere eseguiti nella circoscrizione dell'Amtsgericht Nürnberg (Tribunale circoscrizionale di Norimberga).

L'unica disposizione che possa giustificare la competenza territoriale del giudice del rinvio nel caso di specie sarebbe pertanto l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. Orbene, nel procedimento principale, poiché il consumatore e l'organizzatore di viaggi sono entrambi domiciliati nello stesso Stato membro, soltanto la destinazione del viaggio all'estero potrebbe essere l'elemento di estraneità che consentirebbe, se del caso, di applicare tale disposizione.

Al riguardo, il giudice del rinvio sottolinea che, secondo un indirizzo giurisprudenziale largamente dominante in Germania, l'elemento di estraneità

richiesto per l'applicazione del regolamento n. 1215/2012 manca se l'unico fattore di collegamento con l'estero è la destinazione del viaggio organizzato. Tale interpretazione sarebbe suffragata, in particolare, dal fatto che le disposizioni di tale regolamento devono essere interpretate restrittivamente, nonché dagli orientamenti delle sentenze del 17 novembre 2011, *Hypote ní banka* (C-327/10, EU:C:2011:745), e del 19 dicembre 2013, *Corman-Collins* (C-9/12, EU:C:2013:860). La stessa interpretazione sarebbe avvalorata anche dall'obiettivo di detto regolamento che consiste nel determinare la competenza internazionale in modo da garantire che le parti di una controversia dispongano di un foro certo e che non siano obbligate a ricercare una tutela giurisdizionale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, nonché nel non interferire con le norme sulla competenza giurisdizionale nazionali nei casi in cui queste ultime garantiscano una tutela adeguata nello Stato a cui appartiene la parte, e dalla necessità di fondarsi su un elemento di estraneità normativo e non meramente fattuale. Il giudice del rinvio osserva tuttavia che autorevoli esponenti della dottrina ammettono l'esistenza di un elemento di estraneità senza che sia sempre necessario che l'attore e il convenuto siano domiciliati in due Stati membri diversi. Gli articoli 18, 24 e 25 del regolamento n. 1215/2012 potrebbero suffragare tale tesi. Inoltre, non sarebbe possibile effettuare una distinzione tra il carattere normativo e quello fattuale dell'elemento di estraneità, il quale potrebbe risultare dalle circostanze del caso di specie, quali, nel presente caso, la destinazione del viaggio.

A questo punto il Tribunale di Norimberga ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale de qua.

Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 18 del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che esso stabilisce la competenza sia internazionale sia territoriale del giudice dello Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato il consumatore, qualora tale giudice sia investito da detto consumatore di una controversia tra quest'ultimo e un organizzatore di viaggi a seguito della conclusione di un contratto di pacchetto turistico, e qualora tali due contraenti siano entrambi domiciliati in detto Stato membro, ma la destinazione del viaggio sia all'estero.

Delineato il contesto normativo, al fine di rispon-

dere a tale questione, la Corte, in primo luogo, si preoccupa di stabilire se una controversia, come quella di cui al procedimento principale, nella quale l'attore e il convenuto hanno il loro domicilio nello stesso Stato membro, possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012. Orbene, la Corte evidenzia che, secondo costante giurisprudenza, l'applicazione delle norme sulla competenza del regolamento n. 1215/2012 presuppone l'esistenza di un elemento di estraneità. Tale regolamento però non contiene alcuna definizione dell'elemento di estraneità.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, sussiste un elemento di estraneità qualora la situazione della controversia di cui trattasi sia tale da sollevare questioni relative alla determinazione della competenza dei giudici nell'ordinamento internazionale.

Per la determinazione del carattere internazionale del rapporto giuridico, la Corte è solita fare riferimento al domicilio delle parti della controversia.

Sebbene l'elemento di estraneità sia manifestamente presente nell'ipotesi in cui almeno una delle parti abbia il proprio domicilio o la propria residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito, il carattere internazionale può tuttavia risultare anche da altri fattori connessi, in particolare, al merito della controversia.

In tal senso, la Corte puntualizza che l'implicazione di uno Stato membro e di uno Stato terzo, sulla base, ad esempio, del domicilio dell'attore e di un convenuto nel primo Stato e della localizzazione dei fatti controversi nel secondo, è parimenti tale da attribuire carattere internazionale al rapporto giuridico in esame, poiché tale situazione è atta a sollevare, nello Stato membro, questioni relative alla determinazione della competenza giurisdizionale nell'ordinamento internazionale.

Da quanto precede consegue che una controversia relativa a obblighi contrattuali che devono essere adempiuti in uno Stato terzo o in uno Stato membro diverso da quello in cui le due parti sono domiciliate è tale da sollevare questioni in ordine alla determinazione della competenza giurisdizionale nell'ordinamento internazionale e pertanto soddisfa la condizione dell'elemento di estraneità necessaria affinché la controversia rientri nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012.

Per quanto riguarda le controversie tra consumatori e professionisti, tale interpretazione è peraltro corroborata dall'articolo 18, paragrafo 1, del regio-

lamento n. 1215/2012, il quale dispone che la norma prevista da tale disposizione a favore del consumatore si applichi «indipendentemente dal domicilio dell'altra parte», in modo che i consumatori siano in grado di avvalersene nei confronti di professionisti domiciliati non solo in altri Stati membri, o in Stati terzi, ma anche nello stesso Stato membro in cui il consumatore ha il proprio domicilio.

Inoltre, come risulta dalla formulazione dell'articolo 19, punto 3, del regolamento n. 1215/2012, il Legislatore dell'Unione ha previsto espressamente l'ipotesi in cui la convenzione sia stata «stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto».

La Corte precisa che una siffatta interpretazione è anche conforme alla finalità del regolamento n. 1215/2012, dal momento che esso mira ad unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale mediante norme sulla competenza che presentano un alto grado di prevedibilità e persegue quindi un obiettivo di certezza del diritto consistente nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell'Unione, consentendo al contempo al ricorrente di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato. In tale contesto, l'obiettivo di certezza del diritto esige che il giudice nazionale adito possa pronunciarsi agevolmente sulla propria competenza, senza essere costretto a procedere all'esame della causa nel merito.

Dunque, se è vero che il collegamento tra la domanda giudiziale e il paese straniero può essere più o meno solido a seconda della controversia di cui trattasi, la valutazione della questione se una controversia presenti un elemento di estraneità dovrebbe rimanere sufficientemente agevole per il giudice adito. Nel caso di specie, un procedimento vertente su un reclamo di un viaggiatore in merito ad inconvenienti sofferti in occasione di un viaggio all'estero, organizzato e venduto da un organizzatore di viaggi, deve, qualunque sia la precisa natura di tali inconvenienti, considerarsi dotato di carattere internazionale ai fini del regolamento n. 1215/2012, poiché la destinazione del viaggio è un fattore facilmente verificabile e rende prevedibile per le parti il regime di competenza giurisdizionale applicabile.

Ancora, si segnala che l'interpretazione della nozione di «estraneità» non può essere messa in discussione dal riferimento operato, ad abundantiam, dalla precedente giurisprudenza della Corte alla nozione di «controversia transfrontaliera» definita all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006 come una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito.

Va, altresì, considerato che, sebbene il regolamento n. 1215/2012 e il regolamento n. 1896/2006 rientrino entrambi nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, da ciò non consegue tuttavia che le disposizioni del regolamento n. 1215/2012 debbano essere interpretate alla luce di quelle del regolamento n. 1896/2006, in quanto l'obiettivo e l'ambito di applicazione di questi due strumenti non sono equivalenti.

Infatti, la Corte evidenzia che se è vero che il regolamento n. 1215/2012 mira ad unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e che tali norme devono, in linea di principio, trovare applicazione e prevalere sulle norme nazionali sui conflitti di competenza, il regolamento n. 1896/2006 istituisce un meccanismo uniforme e alternativo per il recupero dei crediti, senza tuttavia sostituire né armonizzare i meccanismi di recupero dei crediti previsti dal diritto nazionale.

La Corte dichiara che tale interpretazione della nozione di «estraneità» non può nemmeno essere messa in discussione dal fatto che l'articolo 18 del regolamento n. 1215/2012 costituisce una deroga tanto alla regola generale di competenza giurisdizionale sancita dall'articolo 4 di tale regolamento, che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto è domiciliato, quanto alla regola di competenza giurisdizionale speciale in materia di contratti, dettata dall'articolo 7, punto 1, di detto regolamento, secondo cui il giudice competente è quello del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio, e che deve necessariamente essere interpretato in modo restrittivo.

Infatti, la nozione di «estraneità» consente di definire l'ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 e la sua valutazione deve essere effettuata allo stesso modo, senza riguardo alla natura generale o derogatoria della norma di competenza giurisdizionale in questione.

Ecco che da tutto ciò consegue che una controversia relativa a un contratto di viaggio rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, anche se le parti contraenti, ossia il consumatore e la sua controparte, sono entrambe domiciliate nello stesso Stato membro, qualora la destinazione del viaggio sia all'estero.

In secondo luogo, passando a trattare la questione se l'articolo 18 del regolamento n. 1215/2012 determini la competenza sia internazionale sia territoriale del giudice in questione, la Corte soggiunge che dalla stessa formulazione del paragrafo 1 di tale articolo risulta che le norme sulla competenza giurisdizionale previste da detta disposizione nel caso in cui l'azione sia proposta da un consumatore si riferiscono, da un lato, «alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata [l'altra] parte» e, dall'altro, «alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore».

La Corte afferma che se è vero che la prima delle due norme così enunciate si limita a conferire una competenza internazionale al sistema giurisdizionale dello Stato designato, considerato nel suo insieme, la seconda norma conferisce direttamente una competenza territoriale al giudice del luogo del domicilio del consumatore.

Tale seconda norma determina non solo la competenza giurisdizionale internazionale del giudice in questione, ma anche la sua competenza territoriale, individuando direttamente un determinato giudice nello Stato membro, senza operare alcun rinvio alle norme sulla ripartizione della competenza territoriale in vigore nello stesso Stato membro.

Detta interpretazione per la Corte è avvalorata dagli obiettivi perseguiti dalle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento n. 1215/2012. Infatti, come risulta dal considerare 18 di tale regolamento, la materia dei contratti conclusi da consumatori è caratterizzata da un certo squilibrio tra le parti, che le disposizioni dell'articolo 18 di detto regolamento mirano a correggere facendo sì che la parte più debole benefici di norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.

In particolare, la norma speciale sulla competenza prevista all'articolo 18 del regolamento n. 1215/2012 è volta a garantire che la parte più debole che intenda agire in giudizio contro la parte più forte possa farlo davanti a un giudice di uno Stato membro facilmente accessibile.

Tale regola tutela il consumatore facilitando l'accesso alla giustizia e mostra la preoccupazione del Legislatore dell'Unione che il consumatore possa essere scoraggiato ad agire in giudizio se il giudice competente, pur avendo sede nello Stato membro in cui vive, non è quello del suo domicilio.

Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, la Corte conclude che occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 18 del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso stabilisce la competenza sia internazionale sia territoriale del giudice dello Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato il consumatore, qualora tale giudice sia investito da detto consumatore di una controversia tra quest'ultimo e un organizzatore di viaggi a seguito della conclusione di un contratto di pacchetto turistico, e qualora tali due contraenti siano entrambi domiciliati in detto Stato membro, ma la destinazione del viaggio sia all'estero.

*Italo Meoli*

### **È ritorsivo il licenziamento comminato per rifiuto del part time**

È ritorsivo il licenziamento che consegue al rifiuto del part-time da parte del dipendente.

Lo ha rammentato la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18547 dell'8 luglio 2024, spiegando che tale licenziamento è volto a eludere il divieto di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 81/2015, sostanziosamente in una ingiusta ed arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore.

La Sezione Lavoro della Cassazione si è così pronunciata rispetto alla vicenda di un lavoratore che aveva impugnato il licenziamento intimatogli per giustificato motivo oggettivo.

Il recesso era stato comminato a seguito del rifiuto del dipendente di accettare la trasformazione del suo rapporto di lavoro in un rapporto di lavoro part-time. Gli Ermellini hanno confermato la decisione con cui la Corte d'Appello aveva accolto le ragioni del prestatore, annullando il recesso e ordinando la reintegrazione del medesimo nel posto di lavoro.

La Corte di secondo grado, in particolare, aveva ritenuto che il licenziamento difettesse del motivo oggettivo addotto, sia sotto il profilo del dedotto costante andamento negativo del reparto dove lavo-

rava il dipendente, sia dell'impossibilità di ricollocamento (repechage).

Inoltre, i giudici territoriali avevano considerato che la manifesta insussistenza del motivo oggettivo rivelasse, in realtà, l'esclusiva finalità ritorsiva del licenziamento in oggetto.

Era stata considerata, oltre agli elementi presuntivi acquisiti al giudizio, la contiguità temporale del licenziamento rispetto al rifiuto opposto dal dipendente e all'iniziativa disciplinare che ne era conseguita da parte del datore di lavoro.

La Cassazione, come detto, ha confermato tali conclusioni e respinto il ricorso della società datrice di lavoro.

Nella decisione, gli Ermellini hanno evidenziato che la Corte d'Appello aveva correttamente affermato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in concreto intimato per crisi aziendale, fosse non solo ingiustificato ma anche ritorsivo.

Il recesso, infatti, traeva la propria esclusiva e determinante ragione nel rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto.

In proposito, la Corte ha rammentato la differenza sussistente tra licenziamento ingiustificato e licenziamento ritorsivo.

Da una parte, il licenziamento motivato dall'esigenza di trasformare il part-time in full-time o viceversa è ingiustificato perché adottato in violazione dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2015 (Cass. n. 30093/2023).

Dall'altra, il licenziamento intimato a seguito di rifiuto del part-time, ancorché ammantato da altre ragioni come il giustificato motivo oggettivo, va considerato ritorsivo in quanto mosso dall'esclusivo e determinante fine di eludere il divieto di cui all'art. 8 medesimo.

Di seguito, il principio di diritto enunciato dalla Cassazione:

«Il licenziamento motivato dall'esigenza di trasformazione del part-time in full-time o viceversa va ritenuto ingiustificato alla luce dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2015; mentre il licenziamento intimato a seguito del rifiuto del part-time deve essere considerato ritorsivo in quanto mosso dall'esclusivo e determinante fine di eludere il divieto di cui all'art. 8 D. Lgs. 81/2015 attraverso una ingiusta ed arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, che attribuisce al licenziamento il connotato della vendetta.»

E ancora:

«Al licenziamento ritorsivo, in quanto riconducibile

ad un caso di nullità del recesso previsto dall'art. 1345 del Codice Civile (c.c.), si applica la tutela reintegratoria stabilita dall'art. 2 del D. Lgs. n. 23 del 2015, dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 22/2024 della Corte Costituzionale.»

*Italo Meoli*

### **Il dipendente assume un comportamento ostruzionistico? Licenziato per giusta causa**

Legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che assume un atteggiamento volutamente ostruzionistico, non ragionevole e non disponibile, nei confronti del datore di lavoro.

Con ordinanza n. 18296 del 4 luglio 2024, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità del recesso per giusta causa irrogato a un dipendente dalla società, datrice di lavoro.

Il lavoratore era stato licenziato per un presunto grave inadempimento delle sue mansioni, comportamento che aveva esposto la datrice di lavoro a sanzioni e violazioni normative.

Il Tribunale, in primo grado, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegrazione del prestatore e il risarcimento dei danni.

Tuttavia, la Corte di Appello aveva successivamente rigettato l'impugnativa del lavoratore, sostenendo la legittimità del licenziamento per giusta causa.

La Corte di Cassazione, infine, ha esaminato il ricorso del dipendente e il ricorso incidentale della società, decidendo di rigettare le doglianze del lavoratore e di accogliere i motivi della datrice relativi alla compensazione delle spese di lite.

La questione sottoposta agli Ermellini era quella di verificare se il comportamento contestato potesse essere sussunto nell'ipotesi di semplice insubordinazione o di insubordinazione e di inadempimento di particolare gravità, sanzionabile con il licenziamento senza preavviso.

Nella propria disamina, la Cassazione ha ritenuto opportuno ribadire i concetti di insubordinazione e di giusta causa, per come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

In tema di licenziamento disciplinare - si legge

nella decisione - «la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma ricomprende qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione e il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel quadro dell'organizzazione aziendale» (Cass. n. 13411/2020).

E ancora: «La giusta causa di licenziamento ex art. 2119 cod. civ. deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, di quello della fiducia che deve necessariamente sussistere fra le parti, il che va stabilito con riferimento non al fatto astrattamente in sé considerato, bensì agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, cioè alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo, in quanto, trattandosi della più grave delle sanzioni applicabili al lavoratore, ad essa può procedersi solo quando, attraverso una attenta considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l'interesse dell'azienda, rispetto al comportamento del lavoratore medesimo» (per tutte, Cass. 6749/1982).

La previsione, poi, in sede di contrattazione collettiva, «di specifiche inadempienze del lavoratore subordinato come giusta causa di licenziamento, non esime il giudice dalla necessità di accertare, anche d'ufficio, in concreto la reale gravità del comportamento di quest'ultimo, in relazione al disposto dell'art. 2119 cod. civ., che impone di valutare se tale comportamento appaia idoneo a ledere gravemente e irrimediabilmente la fiducia che il datore di lavoro deve riporre nel proprio dipendente» (per tutte Cass. n. 3391/1987).

Ebbene, la Suprema Corte ha condiviso la valutazione della Corte di Appello, secondo la quale il comportamento del dipendente non era una semplice insubordinazione - punita dalla contrattazione collettiva e dal Codice disciplinare con mera sanzione conservativa - ma un grave e consapevole inadempimento dei suoi compiti.

Questo comportamento aveva reso irreversibile la fiducia del datore di lavoro, giustificando così il licenziamento per giusta causa.

Si era in presenza, difatti, di un inadempimento caratterizzato da

un comportamento ostruzionistico del lavoratore, successivamente provato a giustificare con problematiche di salute non idoneamente dimostrate.

Senza contare che tale condotta era stata assunta nell'assolvimento di funzioni particolarmente delicate per l'attività svolta dall'impresa datrice di lavoro, esposta peraltro a violazioni civili ed amministrative.

In altri termini, ciò che aveva caratterizzato la condotta del dipendente non era stato solo il rifiuto ad adempiere ai propri compiti.

Il lavoratore aveva posto in essere un comportamento articolato e complesso, di natura commissiva ed omissiva, non inquadrabile nel mero rifiuto ad adempiere alle direttive dell'impresa ovvero in una correlata condotta finalizzata unicamente a pregiudicare il corretto svolgimento delle disposizioni aziendali.

Si era trattato di un atteggiamento volutamente ostruzionistico, non ragionevole e non disponibile, potenzialmente foriero di conseguenze pregiudizievoli e pericolose per la salute pubblica: in quanto tale, costituente senza dubbio una grave negazione del vincolo fiduciario.

In definitiva, andava escluso che la condotta del dipendente potesse essere considerata come una mera insubordinazione, dovendo essere inquadrata nell'ambito del recesso per giusta causa, come previsto dal Codice disciplinare aziendale e dal CCNL applicabile.

Nelle proprie conclusioni, gli Ermellini hanno sottolineato come la giusta causa di licenziamento debba essere valutata in base alla gravità concreta del comportamento del lavoratore e alla sua capacità di ledere la fiducia del datore di lavoro.

E nel caso specifico, il comportamento ostruzionistico e potenzialmente pericoloso del dipendente ne aveva giustificato il licenziamento.

Nella decisione, la Cassazione si è anche pronunciata, accogliendolo, sul ricorso incidentale della società datrice di lavoro, volto a censurare la decisione della Corte di Appello di compensare le spese di lite.

È stato affermato, in particolare, che le spese processuali non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, a meno che non vi siano gravi ed eccezionali ragioni, che nel caso di specie non erano presenti.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha: confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa del dipendente, rigettando il suo ri-

corso principale; accolto il ricorso incidentale della società in merito alla compensazione delle spese di lite.

*Andrea Milo*

### **La condizione di procedibilità della domanda giudiziale può dirsi realizzata quando l'esperimento del tentativo di mediazione è "effettivo"**

Con la recentissima sentenza n. 1326/2024 il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona della Dott.ssa Jone Galasso, ha ribadito quali siano i termini affinché possa dirsi rispettata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale soggetta a mediazione obbligatoria.

La mediazione obbligatoria è un istituto di risoluzione delle controversie alternativo alla tutela giurisdizionale, ed in quanto tale rientrante nelle Alternative Dispute Resolution c.d. ADR, in forza del quale le parti si rivolgono ad un soggetto terzo, detto mediatore, affinché le coadiuvi nella ricerca di un accordo, o eventualmente formuli egli stesso una proposta di accordo.

Ad oggi, la disciplina della mediazione obbligatoria è contenuta nell'art.5, comma 1-bis, d.lgs.28/2010, in forza della quale la procedura mediativa costituisce condizione di procedibilità per una serie di controversie afferenti a diverse questioni giuridiche, a cui la Riforma Cartabia ha aggiunto quelle relative alla associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione e società di persone e subfornitura.

Come affermato in precedenza, l'art.5 comma 1-bis del d.lgs.28/2010 prevede che, per le materie in esso indicate, la mediazione obbligatoria costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale con la conseguenza che, se la mediazione obbligatoria non viene iniziata o terminata, il giudizio già instaurato non potrà concludersi con una pronuncia di merito.

Il procedimento di mediazione obbligatoria trova la sua *ratio* nello scopo deflattivo del contenzioso perseguito dal legislatore, il quale ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in ge-

nerale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria.

Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Nocera Inferiore si esprime in termini di effettivo svolgimento della fase di mediazione, che non può ridursi ad un mero onere processuale per l'accesso alla tutela giurisdizionale. "Se tale è lo scopo del legislatore, - si legge in sentenza - l'esperimento del tentativo di mediazione non può che essere effettivo, in termini di risoluzione sostanziale della controversia che dà origine all'instaurando o instaurato giudizio".

In tale senso, quindi, va letto l'art. 5 del D. Lgs. 28/2010, a mente del quale "quando l'esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, la condizione si considera avverata quando il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo". Appare dunque chiaro, conferma il Tribunale, che "tentare" la mediazione non equivale ad "attivare" il procedimento, in quanto la mera attivazione presso un organismo di conciliazione non realizza la circostanza dalla quale solamente può dipendere il successo di siffatto strumento deflattivo del contenzioso, ovvero "il contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie all'interlocuzione diretta o informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione" (Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n. 8473).

Pertanto, affinché possa dirsi realizzata la condizione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 è necessario attivare il procedimento di mediazione e comparire al primo incontro dinanzi al mediatore, all'esito del quale le parti potranno liberamente dichiarare al mediatore la volontà di non proseguire la procedura di mediazione.

Secondo, inoltre, l'Ecc.mo Giudicante, sebbene parte della giurisprudenza ritenga, sulla base dell'art. 8 co. 4-bis del D.Lgs. 28 del 2010, a mente del quale il Giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, che sia questa l'unica conseguenza che può derivare dall'assenza di una delle parti alla mediazione, tuttavia non può ritenersi che la parte onerata ex lege alla mediazione - in quanto titolare dell'interesse sostanziale e processuale sotteso alla controversia oggetto del giudizio -

benché convenuta nel procedimento di mediazione, possa, con la sua assenza, rendere impossibile lo svolgimento della mediazione stessa, ritenendo nel contempo, che la domanda sia procedibile per il solo fatto che il tentativo di mediazione sia stato attivato. Se infatti, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 "la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo", sarà necessario che la parte onerata si presenti all'incontro, anche ove esso sia promosso dalla controparte.

Nel caso di specie, il Giudice rilevato che l'invito alla mediazione veniva promosso dai convenuti, nonché la mancata partecipazione alla mediazione degli attori, nonostante fossero questi ultimi ad essere onerati, si esprimeva dichiarando l'improcedibilità della domanda.

*Claudia Ruggiero Perrino*

### **Mancata diligenza della vittima nell'identificazione del veicolo pirata**

Nota a Tribunale di Torre Annunziata – Sentenza n. 1819 del 20 giugno 2024

Per il Tribunale di Torre Annunziata, non può essere ritenuta incolpevole l'impossibilità in cui versa il danneggiato ai fini dell'identificazione del responsabile del sinistro, datosi alla fuga, qualora la vittima, ovvero altro soggetto istituzionalmente tenuto e messo dal danneggiato in condizioni di provvedervi, non abbiano almeno proceduto a denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria o di polizia.

#### **I. Svolgimento dei fatti**

L'istante innanzi il Giudice di Pace di Torre Annunziata evocava in giudizio il FGVS per ottenere il risarcimento delle lesioni subite in occasione del sinistro verificatosi in data 23/01/2020, alle ore 19.00 circa in Torre Annunziata, alla via Caravelli (nei pressi dell'istituto Comprensivo Statale Alfieri), allorché, nel mentre attraversava a piedi la strada sulle strisce pedonali, veniva investita da un motociclo il cui conducente, nel percorrere la predetta strada con direzione ideale Napoli-Pompei, non avvedendosi della presenza del pedone, la urtava con la propria parte anteriore sul lato destro del corpo facendola rovinare al suolo. A seguito dell'urto, la signora riportava lesioni per-

sonali per le quali, dapprima veniva trasportata presso la propria abitazione e, successivamente, veniva trasportata il giorno successivo al P.S. dell'ospedale di Boscotrecase, ove i sanitari le diagnosticavano "fratture di osso non specificato, chiusa - fratture costali multiple a dx, 7-, 8- e 9-". Incardinato il giudizio, assunta la prova testimoniale, il Giudice di Pace di Torre Annunziata, con sentenza n. 196/2023, depositata in Cancelleria in data 19/01/2023, rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese di lite.

Avverso la predetta sentenza n. 196/2023 propone appello l'istante chiedendo la riforma integrale della suddetta pronuncia. Il Tribunale di Torre Annunziata, condividendo le motivazioni del Giudice di Prime Cure, ha rigettato l'appello con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado impugnata e condanna dell'appellante alle spese di lite.

#### **II. Onere probatorio e diligenza della vittima**

È bene precisare che il giudice di prime cure perviene alla propria decisione valorizzando una pluralità di elementi tra cui: la mancata presentazione della querela e la inattendibilità dei testimoni escussi. Ebbene nella sentenza in commento si focalizza l'attenzione innanzitutto sulle dichiarazioni rese dai testi in contrasto rispetto alla narrativa in fatto dell'atto di citazione. Inoltre il Magistrato rimarca come le omissioni e le contraddizioni nelle quali sono incorse i deponenti ne minano l'attendibilità, con la conseguenza che le asserzioni unilaterali di parte attrice sono di fatto rimaste prive di prova. Il Giudice poi valuta quanto anomala la circostanza che l'attrice, solo il giorno successivo al sinistro si sarebbe recata in Ospedale, considerando il tipo di lesioni gravi che la stessa asserisce di aver riportato. Non solo. Il Tribunale di Torre Annunziata ritiene che assume rilievo anche la circostanza che l'attrice non abbia presentato alcuna denuncia o querela contro ignoti in relazione ai fatti per cui è causa. Ciò posto, preliminarmente, per meglio analizzare la questione in esame e il *decisum* in commento, è opportuno rimarcare che l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada non incide sui principi generali in tema di onere probatorio, sicché il danneggiato che invochi l'intervento del Fondo per ottenere il risarcimento del danno subito deve comunque dimostrare la dinamica del sinistro e

L'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente, oltre a provare che il veicolo che ha causato il sinistro è rimasto ignoto per circostanze non imputabili a negligenza della vittima stessa. Tale prova può essere fornita anche sulla base di mere 'tracce ambientali' o di dichiarazioni orali<sup>1</sup>. Relativamente alla mancanza di prove, per un caso analogo (sinistro ad opera di veicolo "pirata"), si richiama la decisione del Tribunale Napoli Nord sez. II, 10/10/2023, (ud. 06/10/2023, dep. 10/10/2023), n.4016, laddove il Magistrato rigetta la domanda di risarcimento del danneggiato in seguito a un presunto sinistro stradale, in quanto mancano prove convincenti e la testimonianza del danneggiato è considerata inattendibile. Ebbene, tale principio trova conforto anche in quanto di recente espresso dalla Suprema Corte<sup>2</sup> che ha rimarcato l'assunto secondo cui, in caso di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per garantire il risarcimento dei danni derivanti da incidenti causati da veicoli non identificati, spetta al danneggiato provare il nesso causale tra l'incidente e il veicolo inidentificato, dimostrando le modalità dell'incidente, la colpa del conducente dell'altro veicolo e l'ignoranza dell'identità di quest'ultimo. Invero il soggetto vittima di un investimento ad opera di un veicolo pirata, è tenuto a portare tempestivamente a conoscenza delle autorità il fatto e gli elementi in suo possesso al fine di consentire l'identificazione del pirata. Ebbene ciò non attiene alla proponibilità o meno della domanda ma all'obbligo che sussiste in capo al danneggiato di collaborare per la ricerca del pirata attraverso la denuncia-querela. È quella la diligenza richiesta al danneggiato. In definitiva, per meglio dire, l'identificazione del pirata non deve risultare impossibile per cause imputabili a negligenza della vittima. Al riguardo, l'*iter* logico-argomentativo seguito sia dai giudizi di merito che di legittimità è univoco. In tali fattispecie, si è puntualizzato, è facile supporre che ove realmente i fatti si fossero verificati secondo quanto sostenuto dall'istante (e confermato eventualmente dai testi), quest'ultimo ha tutto l'interesse a denunciare sin da subito l'investimento da parte di un veicolo pirata e l'omissione di soccorso ed a indicare il nominativo del teste dapprima ai sanitari dell'Ospedale e, poi, tramite denuncia alle Autorità, e successivamente alla Compagnia di Assicurazioni, sia per cercare di identificare i responsabili, sia per precostituirsi quanto prima la prova del danno in un futuro

eventuale giudizio risarcitorio. Di contro una condotta diversa non può dirsi di ordinaria diligenza e soprattutto non può senz'altro definirsi funzionale all'identificazione dell'asserito "veicolo-pirata"<sup>3</sup>. Il soggetto vittima di un sinistro stradale ad opera di veicolo pirata deve, come anzidetto, adeguatamente provare che i fatti sono accaduti secondo le modalità descritte nell'atto. Di qui non in alcun modo ipotizzabile che il danneggiato possa richiamare ad esempio le risultanze della CTU per sopperire la propria inerzia. Pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed "è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati"<sup>4</sup>. Invero nel giudizio promosso dal danneggiato per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta di un veicolo non identificato valgono le ordinarie regole in tema di onere probatorio, per cui anche in tali fattispecie, ove contraddittore è il Fondo di garanzia per le vittime della strada, grava sul danneggiato l'onere di provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo, nonché dimostrare che tale veicolo è rimasto ignoto<sup>5</sup>. Ebbene, come concluso dal Giudice del gravame, ciò non avviene nel caso di specie.

### III. La decisione del Tribunale

Per assolvere al proprio onere probatorio il danneggiato, vittima di un sinistro stradale ad opera di un veicolo pirata, può decidere di presentare denuncia alle autorità competenti (nel caso in esame non viene sporta querela) e dimostrare che le indagini hanno avuto esito negativo, oppure può fare ricorso agli ordinari mezzi di prova (nel caso di specie la prova testimoniale è stata vaga e contraddittoria) (Tribunale Catania sez. V, 10/02/2020, n.538).

Ebbene opportunamente il Tribunale di Torre Annunziata valuta in *primis* come nella fattispecie posta al suo esame la prova testimoniale, che avrebbe dovuto fornire supporto all'assunto attempo, si è rivelata del tutto lacunosa. In merito si richiama la Sentenza n. 1214/23 del Tribunale di Avellino, ove il Giudice di appello ha ritenuto sus-

sistere una carenza di dimostrazione dell'*an debeatur* ed in particolare ha contestato, altresì, la vaghezza del teste escusso e che nessuna ulteriore prova era stata fornita in ordine all'accadimento. Il Tribunale di Avellino ha ritenuto nella fattispecie che nessuna ulteriore specificazione fosse stata fornita dal teste ad esempio sulle condizioni del traffico, sulle ragioni per le quali si trovava sui luoghi, di qui ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo non provata la domanda azionata.

In secondo luogo il Giudice dell'appello considera rilevante, in quadro di tale fatta, la circostanza che l'attrice non abbia presentato querela contro ignoti per i fatti di causa, disattendendo per questo all'onere posto a suo carico di dimostrare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo è rimasto sconosciuto<sup>6</sup>. Nelle pretese risarcitorie avanzate contro il Fondo Garanzia Vittime della Strada, per sinistri causati da mezzo pirata, l'onere probatorio va assolto dal danneggiato in maniera particolarmente rigorosa, atteso che il convenuto non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore.

In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno causato da un veicolo non identificato non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo.

Ebbene nel caso di specie, come puntualmente rimarcato dal Tribunale di Torre Annunziata, vi è stato un difetto di diligenza del danneggiato nel procurarsi elementi probatori utili per il giudizio<sup>7</sup>. Più precisamente, il Giudice del gravame, rimarca che l'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascrivere il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti. Invero, l'*iter* logico-argomentativo seguito dal Magistrato nella sentenza in commento, è chiaro e puntuale. Lo stesso precisa, infatti, che seppur non può addebi-

tarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario valutare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, laddove non risulti la prova dell'avvenuta presentazione di alcuna denuncia - querela, ovvero non sia stato sufficientemente dimostrato che le indagini, avviate a seguito di tale presentazione, abbiano sortito esito negativo. Ebbene in virtù di quanto innanzi, opportunamente il Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto di rigettare l'appello precisando che è tutt'altro che diligente la condotta del danneggiato, che non abbia proceduto a denunciare il fatto alle competenti autorità di polizia. Non solo. Al fine di meglio evidenziare le proprie ragioni, il Tribunale rimarca come ciò che conta non è senz'altro l'esito della ricerca ma la diligenza posta nella individuazione del veicolo pirata. Ciò poi assume una rilevanza ulteriore, laddove, come nella fattispecie in analisi, il quadro probatorio è del tutto incerto. Dunque la decisione del Tribunale è conseguente ad una valutazione complessiva fondata sulla mancata diligenza della vittima valutata unitamente all'intero quadro di prove raccolte che ha mostrato come l'istante non abbia assolto all'onere probatorio posto a suo esclusivo carico.

1 Trib. Catanzaro, Sez. II, 5 ottobre 2023, n.1610, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it).

2 Cass. Civ., Sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4213, in GenIA-L testo creato da A.I. generativa e validato da GFL 2024.

3 Giudice di Pace di Procida, Sentenza n. 373 del 18 marzo 2024.

4 Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 26 aprile 2023, n. 10941, in Guida al diritto 2023, 26. Sul punto si veda, altresì, Trib. Di Torre Annunziata, Sentenza n. 1984 del 1 luglio 2024, laddove il Magistrato, in un caso analogo, ha così precisato: "la c.t.u. non è un mezzo di prova, né tantomeno può costituire una relevation ab onere probandi. Esso è essenzialmente un ausilio di natura tecnica di valutazione delle risultanze di causa, quelle risultanze che sono e devono essere il frutto delle allegazioni e delle prove delle parti, sicché l'attività del c.t.u. e l'esercizio dei suoi poteri si devono uniformare a tale principio".

5 Trib. Messina, Sez. I, 11 gennaio 2023, n.32.

6 cfr., in tal senso ed "ex multis", Cass. civ., sez. III, 8 marzo 1990, n. 1860; Cass. civ., sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2005, n. 12304; Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2011, n. 15367.

7 In merito si veda, altresì, Trib. Bari, Sez. III, 29 giugno 2016, n.3612, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it).

## Dottrina

Maria Coppola

### Il principio di unicità dell'accertamento fiscale. Regola ed eccezioni nel rinnovato panorama di riforme

L'accertamento fiscale è una delle fasi di applicazione del tributo.

Si tratta di un'attività che mira principalmente al controllo dell'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria gravante sui contribuenti (ma anche su soggetti terzi, nei casi in cui l'adempimento non consista nel semplice pagamento del tributo), così da rettificare gli errori rilevati e, laddove vi sia stata una vera e propria omissione o nullità, anche intervenire d'ufficio, in via sostitutiva.

L'accertamento è, normalmente, generale ed investe tutte le categorie reddituali e le manifestazioni di capacità contributiva che interessino il soggetto passivo: è il cd. accertamento ordinario, che il nostro Legislatore ha previsto in ossequio al principio di unicità che regge il sistema tributario italiano. Ex art. 41 DPR n.600/1973, gli Uffici procederanno all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa o nulla dichiarazione dei redditi.

In questi casi - ed è lo Statuto dei diritti del Contribuente, così come rinnovato dalla recente riforma fiscale, a cristallizzare il principio -, salvo deroghe previste *ex lege*, vi sarà un solo accertamento e, a conclusione del relativo procedimento, sarà emesso un unico provvedimento impositivo per ciascun tributo, una sola volta per ogni periodo d'imposta<sup>1</sup>. Tanto, al fine di sostenere certezza e stabilità dei rapporti giuridici e in rispetto del diritto di difesa del contribuente, il quale non dovrà essere costretto ad opporsi a molteplici provvedimenti impositivi in relazione alla stessa obbligazione tributaria.

La stessa Amministrazione finanziaria, d'altronde, beneficerà del principio di unicità dell'accertamento, atteso che osservare i principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione della PA garantirà certamente a quest'ultima anche la massima economia procedurale.

Vi sono, tuttavia, deroghe al principio di unicità, rappresentate dal potere, pure consentito all'Amministrazione finanziaria, di provocare accertamenti parziali e integrativi.

L'accertamento parziale previsto dall'art. 41 bis

DPR n. 600/73 è consentito quando, in presenza di elementi certi (ossia, di notizie che non necessitino di una specifica valutazione o di attività istruttoria), l'Ufficio sia indotto a ritenere sussistente un reddito non dichiarato dal soggetto passivo (ma anche deduzioni o esenzioni o agevolazioni in tutto o in parte a questi non dovute) e, in conseguenza, emetta direttamente un avviso di accertamento parziale, che, tuttavia, non pregiudica l'ulteriore azione accertatrice.

È proprio in questa facoltà, per l'Ufficio - di emettere successivamente o ulteriori avvisi di accertamento parziali o accertamenti integrativi, oppure un accertamento ordinario che chiuda definitivamente la determinazione dell'obbligazione tributaria - che risiede la deroga al principio di unicità. In passato, l'accertamento parziale era ammesso in pochi casi.

Non è più così oggi.



Nel tempo, infatti, il Legislatore ha progressivamente ampliato il novero dei casi di accertamento parziale, prevedendo la possibilità che lo stesso potesse fondarsi anche su elementi o fatti acquisiti durante attività istruttorie, e non più esclusivamente su segnalazioni derivanti da controlli incrociati.

Questo progressivo ampliamento è, probabilmente, andato oltre le previsioni iniziali, tanto che si è posto da più parti un problema di interpretazione sistematica: ci si è chiesti se una così forte generalizzazione dell'accertamento parziale non stia implicitamente erodendo il principio di unicità dell'accertamento fiscale.

Invero, la stessa Corte di Cassazione ne ha, con diverse pronunce, favorito una interpretazione sem-

pre più estesa.

Si è stabilito, per esempio, in diverse recenti pronunce, che le segnalazioni che “provocano”, poi, un accertamento parziale, non debbano necessariamente provenire da soggetti estranei all’Ufficio (per esempio, dalla Guardia di Finanza o da altre PA), ma anche da fonti interne allo stesso (per esempio, da dati estrapolati dall’Anagrafe tributaria)<sup>2</sup>.

Ciò che, invece, resta un cardine fermo è il cd. automatismo argomentativo, che è, poi, la caratteristica dell’accertamento parziale, ossia la possibilità di procedere con immediatezza all’accertamento quando all’Ufficio siano pervenuti elementi che consentono di determinare autonome irregolarità tributarie<sup>3</sup>: l’Amministrazione gode, quindi, di una riconosciuta discrezionalità nel valutare le segnalazioni in proprio possesso, al fine di adottarle oppure no, per utilizzare legittimamente lo strumento dell’accertamento parziale<sup>4</sup>.

Questo, pertanto, resta valido strumento non solo quando l’infedeltà dichiarativa emerga direttamente dalla dichiarazione del contribuente, ma anche al fine di agevolare e accelerare il recupero dei tributi laddove dalle attività istruttorie risultino, a qualsiasi titolo, posizioni debitorie che, per la loro attendibilità, non richiedano ulteriori valutazioni rispetto alla pura e semplice ricezione della segnalazione.

Altra deroga al principio di unicità si rinviene nell’accertamento integrativo, che, a differenza dell’accertamento parziale, è un nuovo accertamento, che segue quello ordinario, integrandolo e modificandolo in aumento<sup>5</sup> ove siano, nel frattempo, sopraggiunti nuovi elementi, comunque entro il termine di decadenza previsto per l’accertamento originario.

Il nuovo avviso, ex art. 43 DPR n. 600/73, dovrà quindi necessariamente indicare i nuovi elementi la cui sopravvenuta conoscenza<sup>6</sup> legittima l’integrazione e la modifica; tanto, a pena di nullità dell’atto impositivo<sup>7</sup>. Ma non solo: dovrà anche esplicitare “come” l’Ufficio ne sia venuto a conoscenza.

Si tratta di una importante precisazione, in quanto oggi l’Ufficio è onerato della prova della sopravvenuta conoscenza e della novità degli elementi su cui poggiano l’integrazione e la modificazione in aumento<sup>8</sup> e, anche stavolta, a pena di nullità.

È evidente, in conclusione, la portata derogatoria dell’istituto, che conferma, indirettamente, il prin-

cipio generale di unicità dell’accertamento.

1 Art. 9 bis Statuto dei diritti del contribuente.

2 Cass. ord. 128564 del 22.04.2022.

3 Cfr. D’Alfonso, L’accertamento parziale dei Centri di servizio, in “Il fisco” n. 47/1998, p. 15319.

4 Cass. sent. 27323 del 23.12.2014.

5 La rettifica in diminuzione, al contrario, non necessita di forme particolari perché non integra una nuova pretesa tributaria. In termini, cfr. Cass. n. 21567 del 9.06.2005.

6 Cass. ord. n. 10226 del 16.04.2024.

7 Cass. ord. n. 9070 dell’1.04.2021.

8 Ex multis, Cass. sent. n. 10526 del 26.01.2006.

Giuseppe Matrone

## Dipendenze da tecnologia digitale come causa di nullità matrimoniale

Fondamentale per la valida costituzione del matrimonio è lo scambio del consenso dei nubendi (Cfr. Can. 1057 CIC). Tuttavia, circostanze particolari legate alla capacità psichica della persona possono influenzare negativamente questa manifestazione della volontà, tanto da poter determinare in alcuni casi l’incapacità canonica a contrarre un valido matrimonio (Cfr. Can 1095 CIC).

In tempi recenti, è emersa sempre più la massiccia influenza di disturbi patologici della personalità, che incidono sulla capacità matrimoniale per difetto di discrezione di giudizio o per una incapacità ad assumere gli oneri matrimoniali - di conseguenza portando il giudice ecclesiastico a riconoscere una nullità delle nozze - causati dall’uso ossessivo compulsivo della tecnologia digitale.

Il profilarsi di questi casi ha richiamato l’attenzione degli studiosi che hanno alimentato la dottrina canonistica circa il rapporto tra le “nuove dipendenze” e la nullità matrimoniale.

Il matrimonio richiede la capacità dei soggetti contraenti di comprendere pienamente la natura dell’unione e gli obblighi che ne derivano, chi manca di *discretio iudicii* non potrà comprendere giustamente questa esigenza.

La giurisprudenza ecclesiastica vede sempre più una evoluzione dei casi di incapacità al matrimonio. Alcuni di questi, si vogliono evidenziare, poiché riguardano l’esistenza di dipendenze che potrebbero impedire o alterare la capacità di assu-

mere gli oneri del matrimonio.

La gravità di questa situazione al momento del consenso va esaminata caso per caso e in detto esame i giudici devono servirsi di un perito nel settore, il quale dovrà effettuare una diagnosi e fornire le proprie conclusioni logiche in merito.

Altresì, rende nullo il matrimonio per dolo l'errore sulla persona del coniuge, dovuto alla reticenza circa determinate qualità che ineriscono alla comunione sponsale, tra queste proprio le dipendenze legate al mondo digitale vanno a costituire un elemento importante da esaminare circa la capacità consensuale e l'idoneità delle parti a mantenere saldamente in vita il *consortium* matrimoniale.

Esistono, e sono continuamente allo studio della scienza psichiatrica e psicologica, ossessioni e com-



pulsioni che possono compromettere l'efficienza dell'intelletto umano, tale da impedire alla persona di valutare con sufficiente concretezza la realtà che lo circonda. In particolare, questo può avvenire riguardo la persona del coniuge, la natura del matrimonio da celebrare, la possibilità di vivere nel futuro un'unione paritaria, duratura e affettivamente sana.

In taluni casi, la libertà interiore (intellettuale e volitiva) del soggetto viene compromessa dalla patologica "dipendenza" da una sostanza, comportando un inestinguibile bisogno al consumo e alla ricerca della sostanza, mentre ogni privazione genera una insopportabile astinenza. Di fatti: le dipendenze patologiche agiscono sul sistema nervoso centrale e modificano il comporta-

mento abituale del soggetto, il suo modo di agire e i suoi vissuti psichici. Le dipendenze patologiche causano disturbi di personalità e limitazione di diverse potenzialità fisiche e psichiche nell'individuo. L'incapacità di un soggetto di controllare le proprie azioni è collegabile ad un disturbo psicologico del controllo degli impulsi, tanto che la persona si comporta in quel modo anche se si rende conto che l'azione è dannosa per sé o anche per gli altri.

Il giudice ecclesiastico è chiamato, dall'ordinamento canonico, a valutare se esiste un nesso di causalità logico - usufruendo della cooperazione scientifica di un perito circa la determinazione della patologia psichica - tra la dipendenza e la scelta matrimoniale e la realizzazione della vita coniugale.

La norma di riferimento sarà il Can. 1095 CIC. Il giudice dovrà valutare se la fragilità della persona incide tanto gravemente sulla capacità intellettive e volitive del soggetto, la cui esistenza non riesce ad accogliere la realtà del matrimonio, perché unicamente incentrata sulla sostanza o sul comportamento oggetto della dipendenza.

Un soggetto potrebbe presentare una dipendenza non collegata

all'uso di sostanze (droghe, alcool, acidi, ecc.), bensì un tipo di disturbo comportamentale reiterato, dovuto alla compulsività di un'attività o di un comportamento, dal quale trae un appagamento del quale non può fare a meno. Tali forme di disturbo antisociale di personalità sono detti "dipendenza psichica", "*new addiction*" o anche "*addiction*".

Con questo termine si vuole indicare lo stato generale in cui la dipendenza psicologica costringe l'individuo a cercare ossessivamente la sostanza o l'oggetto, perché vivere senza una determinata sostanza o senza attuare un determinato tipo di comportamento risulta privo di ogni valore esistenziale.

Invero, queste nuove dipendenze sono delle patologie non-sostanziali, in cui il comportamento

morboso non dipende dall'uso di una sostanza chimica o simili, ma da un'azione che anche apparentemente ordinaria, diventa ossessiva per il soggetto che compulsivamente deve realizzare quell'attività e ottenerne il beneficio desiderato. Ovviamente questo va a discapito di ogni relazione umana, sana ed empatica. L'assenza di questo comportamento genera nella persona una vera e propria astinenza e provoca l'ostinata ricerca di ciò che compiace la propria *addiction*.

Nell'elenco delle dipendenze patologiche non sostanziali ritroviamo: dipendenza da internet, da gioco d'azzardo, dallo shopping, dal lavoro, dal sesso, dal cibo, dallo sport.

La realtà esistenziale del soggetto affetto da questi disordini comportamentali è particolarmente fragile, lo sviluppare una dipendenza dall'uso di questi materiali, costituisce una alterazione del normale scorrere della vita, del proprio panorama affettivo, dell'uso del tempo e delle risorse, nonché resta lesivo della stessa personalità.

La rete, poi, diventa il terreno su cui si vive questa dipendenza, portando ad aggravare l'isolamento e la frenesia del dipendente, che sarebbe disposto a trascorrere tutta la vita davanti allo schermo per ottenere la propria assuefazione.

Il soggetto dipendente sperimenta nella propria condizione una significativa diminuzione del desiderio affettivo e sessuale nei confronti del proprio coniuge, con la conseguente incapacità di creare una relazione autentica e sincera: manca la reciproca donazione di sé per costituire il *consortium totius vitae*. La persona dipendente da internet, da un lato non sa vedere e non può comprendere i bisogni degli altri, dall'altro lato si convince dell'impossibilità che i suoi stessi bisogni siano riconosciuti.

In punto di nullità matrimoniale, possiamo individuare l'ipotesi di *incapacitas* stabilita nel n.2 del Can. 1095, poiché il soggetto a causa della sua *addiction* non è capace di valutare concretamente i diritti e i doveri del matrimonio: il bisogno compulsivo di rifugiarsi nel mondo digitale incide gravemente sulla sua volontà di autodeterminarsi in ordine ad una scelta matrimoniale libera.

Inoltre, il soggetto dipendente non è in grado di donarsi per instaurare un'autentica unione coniugale finalizzata al dovere matrimoniale del *bonum coniugum*, configurando un'ipotesi di incapacità per il n. 3 del Can. 1095: a causa del comporta-

mento patologico, il soggetto si ripiega solo sul proprio appagamento e sulle proprie esigenze e considera il coniuge e il suo corpo solo come un oggetto.

In conclusione, gli è del tutto impossibile affrontare le normali fatiche che derivano dal vivere le relazioni interpersonali in un'ottica di sostanziale complementarietà e pari dignità. Appare palese, considerando i già citati riferimenti all'incidenza delle dipendenze sulla capacità matrimoniale, che una tale singolare e complessa forma di *addiction* da tecnologia digitale risulta costituire un serio problema per la vita coniugale, per la validità del consenso, per il discernimento circa i diritti e i doveri matrimoniali e riguardo gli obblighi da assumere nella vita sponsale.

Italo Meoli

### Comunicazione della variazione dell'indirizzo in caso di malattia

Il dipendente che si assenta dal lavoro a causa di malattia è tenuto non solo a verificare la corretta indicazione del proprio indirizzo di reperibilità sul certificato medico ma anche a comunicare ogni sua variazione in maniera tempestiva: lo scopo, come è evidente, è quello di consentire la regolare effettuazione delle visite mediche di controllo da parte dei medici incaricati dall'Inps.

A tale scopo, l'Istituto ha predisposto un apposito servizio on line per la comunicazione (sempre preventiva) della variazione della reperibilità rispetto all'indirizzo rilevabile dal certificato medico.

Ma chi è il destinatario di tale comunicazione: solo l'Inps, solo il datore di lavoro, oppure entrambi tali soggetti?

E soprattutto: cosa accade se viene omessa tale comunicazione?

La risposta ci viene fornita da una recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. ord. 28 marzo 2024, n.8381), che ha fatto chiarezza anche in merito alle conseguenze di un parziale inadempimento rispetto a tale obbligo.

Ed ecco il caso di specie: un lavoratore si assenta per malattia, comunicando anche una variazione dell'indirizzo di reperibilità all'Inps; per quanto concerne l'Istituto, la situazione era corretta, il datore (invece) aveva invece contestato l'assenza in-

giustificata, comminando un licenziamento.

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Roma (quest'ultima dopo la cassazione della relativa sentenza) ritenevano il recesso illegittimo, con conseguente condanna della società a reintegrare nel proprio posto il lavoratore nonché a risarcirgli il danno.

Nel decidere in tal senso, a seguito dei principi precedentemente affermati dalla Cassazione, la Corte d'Appello della Capitale aveva accertato che l'art. 225 del CCNL applicato (rubricato «Provvedimenti disciplinari») prevedeva una sanzione conservativa (la multa) nel caso in cui il lavoratore «non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi».

In buona sostanza, poiché (nella fattispecie) non era configurabile l'assenza ingiustificata del lavoratore, si era dato corso all'applicazione dell'art. 18, co. 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (cfr. sintesi della norma):

«Il giudice, se accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore alla reintegrazione nel posto e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore è condannato, altresì, a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di

altre attività. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro 30 giorni dall'invito del datore, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto ai sensi del co. 3.»

A questo punto, la società datrice ricorre nuovamente per cassazione ma l'esito del giudizio non è affatto mutato. Peraltro, dalla motivazione dell'ordinanza in commento, si evince quanto segue:

- a) il lavoratore si era reso inadempiente all'obbligo di comunicare (anche) al datore la variazione dell'indirizzo di reperibilità durante l'assenza per malattia, fatto disciplinarmente rilevante che gli era stato debitamente contestato;
- b) la sua assenza non era ingiustificata, in quanto l'Inps era a conoscenza del nuovo indirizzo;
- c) essendo stata accertata un'infrazione disciplinare, è esclusa la «insussistenza del fatto», sia sul piano materiale che giuridico;
- d) la Corte del rinvio ha operato correttamente, applicando il principio di diritto dettato dalla Cassazione, inquadrando la condotta della mancata comunicazione dell'indirizzo al datore nella fattispecie prevista dal CCNL e punita con la multa, escludendo che vi fosse un'assenza ingiustificata nel caso in cui, come nella specie, l'esito infruttuoso della visita di controllo doveva essere addebitato all'Inps che non aveva tenuto conto dell'indirizzo comunicatogli dal lavoratore.

Il che ha condotto al definitivo rigetto del ricorso e alla condanna della società al pagamento delle spese del giudizio.

*Italo Meoli*

### **Lavoro part time e clausole contrattuali**

Nella redazione del contratto di lavoro part time è sempre necessario prestare particolare attenzione alle forme di flessibilità consentite dalla legge o dal contratto collettivo, anche al fine di non incorrere in eventuali azioni di risarcimento del danno subito.

Per lavoro a tempo parziale deve intendersi qualsiasi rapporto di lavoro che si sviluppi per un numero di ore inferiore a quelle stabilite dalla legge o dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo pieno.

La sua disciplina specifica è contenuta negli artt. 4 e ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (cd. Testo Unico dei contratti di lavoro).

In tale ambito, una delle più rilevanti peculiarità è contenuta nell'art. 5 del medesimo testo legislativo, secondo cui vi è l'obbligo di fornire, nel contratto di lavoro, la puntuale indicazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Altresì, laddove l'organizzazione del datore di lavoro sia articolata in turni, l'indicazione dettagliata dei tempi di svolgimento della prestazione lavorativa può sì avvenire mediante rinvio a turni programmati articolati su fasce orarie prestabilite, ma sempre specificando, nell'accordo individuale, la collocazione temporale degli stessi.

### **Il rapporto di lavoro a tempo parziale**

Nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato, è possibile stabilire che l'assunzione avvenga per un numero di ore inferiore a quelle prescritte per i lavoratori a tempo pieno, ovvero sia 40 ore settimanali o il minor orario previsto dalla contrattazione collettiva a mente dell'art. 3, decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato tassativamente in forma scritta e deve contenere, ai sensi dell'art. 5, comma 2, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa, nonché la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

La mancata indicazione nel contratto della durata della prestazione lavorativa ovvero della sua collocazione temporale può portare alle conseguenze previste dall'art. 10, comma 2, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In particolare, nel caso in cui non sia stata determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a decorrere dalla data della pronuncia.

Laddove, invece, l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario di lavoro, il giudice

determinerà le modalità temporali della medesima prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. In ogni caso, per entrambe le ipotesi prospettate, il lavoratore potrà altresì richiedere, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le retribuzioni effettivamente rese, un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.

Non essendovi specifiche di natura legale circa la quantificazione del predetto danno, la giurisprudenza di merito ha evidenziato che lo stesso è da liquidarsi con valutazione equitativa per responsabilità di tipo contrattuale.

Generalmente, la liquidazione è determinata dal giudice di merito in un range tra il 5% ed il 15% della retribuzione del lavoratore nel periodo in cui questo ha svolto la prestazione lavorativa ad orario ridotto senza indicazione della durata della prestazione ovvero della collocazione temporale della stessa.

I lavoratori a tempo parziale hanno i medesimi diritti dei lavoratori a tempo pieno ed il loro trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, fermo restando che gli stessi non devono ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.

### **Forme di flessibilità: clausole elastiche e lavoro supplementare**

A mente del successivo art. 6 del Testo Unico dei contratti di lavoro, le parti possono facoltativamente pattuire, per iscritto, le c.d. clausole elastiche, che conferiscono alle parti stesse del rapporto di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa concordata, anche con eventuali ore in aumento.

Ciò però deve necessariamente avvenire secondo le modalità e nel rispetto di quanto prescritto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro. Tale formulazione diventa determinante laddove, in assenza – seppur rara – di pronunce delle parti sociali, le clausole elastiche “individuali” possono essere pattuite in forma scritta innanzi alle commissioni di certificazione. In tali sedi, il lavoratore avrà la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato ovvero da un

consulente del lavoro.

A pena di nullità le clausole elastiche devono prevedere:

le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa o variarla in aumento; un preavviso minimo di 2 giorni lavorativi rispetto al giorno che subirà la sopradetta variazione;

la misura massima dell'aumento della prestazione lavorativa, che non potrà comunque eccedere il 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Salvo condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva, la modifica dell'orario di lavoro comporta, a favore del lavoratore, il riconoscimento di una maggiorazione sulla retribuzione oraria globale di fatto pari al 15%, già comprensiva dell'incidenza su eventuali ulteriori istituti retributivi indiretti e differiti.

Ferma la possibilità del lavoratore di rifiutare la modifica dell'orario di lavoro, la quale non sarà idonea a costituire giustificato motivo di licenziamento, sarà altresì possibile revocare integralmente il consenso prestato alla c.d. clausola elastica.

Salvo le eventuali ulteriori motivazioni e/o termini di preavviso stabiliti dalla contrattazione collettiva applicabile, la norma prevede che la revoca alla clausola elastica sarà possibile nelle ipotesi in cui il lavoratore:

sia qualificabile come "studente" ai sensi dell'art. 10, legge 20 maggio 1970, n. 300;

sia affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti per i quali residui una ridotta capacità lavorativa accertata da una commissione medica istituita presso l'AUSL territorialmente competente, ovvero assista, per le medesime patologie, il coniuge, i figli o i genitori;

assisti una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

sia convivente con un figlio di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap. Parimenti, il medesimo art. 6, prevede che nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva ex art. 51, il datore di lavoro, entro i limiti dell'orario di lavoro previsto per il tempo pieno, può richiedere lo svolgimento di ore di lavoro c.d. supplementari ovvero sia ulteriori rispetto a quelle concordate nel contratto di lavoro.

Anche in questo caso, in assenza di specifica disci-

plina stabilita dalle parti sociali, è prevista una regolamentazione legale di default secondo cui:

il datore di lavoro non può richiedere prestazioni di lavoro supplementari in misura superiore al 25% delle ore settimanali contrattualmente concordate; il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto pari al 15%, già comprensiva dell'incidenza su eventuali ulteriori istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di ore di lavoro supplementari nel caso in cui vi siano comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale

#### Lavoro part time e turni

Qualora l'attività lavorativa sia articolata in turni è comunque possibile contrattualizzare a tempo parziale i lavoratori subordinati rinviando all'adozione di turni programmati la specifica collocazione della prestazione lavorativa da svolgere.

Al riguardo, ai sensi dell'art. 5, comma 3, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sarà necessario individuare all'interno del contratto individuale di lavoro le fasce orarie prestabilite che si realizzeranno secondo la declinazione ritmica concordata tra le parti. La *ratio* è, chiaramente, quella di consentire al prestatore d'opera di tutelare i propri interessi, sia rispetto ai tempi di lavoro che a quelli di non lavoro.

Altresì, la possibilità di individuare nel contratto individuale la turnistica ed i tempi di rotazione tra i diversi orari programmati soddisfa appieno il disposto legislativo, consentendo alle parti di prevedere e cristallizzare la puntuale collocazione dei tempi di lavoro, nonché individuare le eventuali applicazioni di clausole elastiche. Vi è allora, come da ultimo affermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione 29 aprile 2024, n. 11333, la necessità che i turni di lavoro restino indicati per iscritto nel contratto individuale di lavoro, con specifica e puntuale evidenza della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Di converso, non è dunque possibile rinviare genericamente ad una successiva indicazione l'orario in cui svolgere la prestazione, in quanto tale erronea interpretazione consentirebbe una irragionevole deroga ai principi del lavoro a tempo parziale potenzialmente idonea a superare l'esigenza di indicare in maniera puntuale l'orario di lavoro nel contratto part-time.

Angelo Mondelli - Raffaele Giannola

## I reati connessi alla violazione della privacy

Al giorno d'oggi, in un mondo sempre più globalizzato, assume sempre maggiore rilevanza il diritto alla riservatezza, che si realizza in un ambito di tutela legato sia alla persona fisica che a quella giuri-



dica, in relazione alle informazioni sensibili di loro pertinenza. Il soggetto, inteso nel senso più ampio della parola, proprietario delle informazioni, accanto all'azione di protezione della sua privacy, deve essere quindi posto in condizione di mantenere il controllo sulle stesse, che potranno essere trattate unicamente dopo una preventiva informazione circa la natura di tale trattamento, delle logiche e delle sue modalità, nonché della conseguente circolazione. La tutela della riservatezza trova un fondamento costituzionale nel nostro ordinamento giuridico principalmente nell'art. 15 della Costituzione. Tale disposizione sancisce "l'inviolabilità della corrispondenza e di

ogni altra forma di comunicazione", attenzione che deve in ogni caso conciliarsi armonicamente gli altri diritti fondamentali, come quello della libera espressione di cui all'art. 21 della carta Costituzionale, in un'epoca in cui il proliferare degli strumenti di comunicazione sociale, nonché l'avvento dell'intelligenza artificiale generativa rende il quadro di riferimento estremamente mutevole e quindi di conseguenza sempre più difficoltosa l'opera del legislatore, intento a mantenere tale armonia. Il proliferare nel tempo dei mezzi di acquisizione e di fruizione dell'informazione ha ampliato esponenzialmente la platea dei soggetti bisognosi di tutela. Basti anche solo pensare all'avvento di *Internet* e degli *Smartphone*, strumenti che hanno consentito di trattare il dato in tempo reale, praticamente istantaneamente alla sua formazione e di pari passo sono purtroppo aumentati i reati connessi al suo indebito utilizzo. Secondo un rapporto del 2023 dell'*Internet Crime Complaint Center*, organo investigativo interno all'F.B.I., i reati informatici, tra cui il furto di identità e la violazione dei dati, sono aumentati del 50% rispetto all'anno precedente.<sup>1</sup> Per le sopra esposte ragioni, l'azione del legislatore

è stata indirizzata al mantenere aggiornata la sfera di protezione circa la trattazione del dato, ampliando nel tempo la tipologia dei soggetti e dei dati protetti, nonché individuando le nuove figure di reato conseguenti al proliferare ed al diversificarsi delle condotte illecite aventi ad oggetto l'aggressione ai predetti soggetti e dati. Nel solco della Convenzione di Strasburgo del 1981 ed in seguito della "Direttiva madre", la 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, un primo strumento legislativo è stato costituito dalla legge 675/1996, che ha rappresentato una prima tutela organica quanto ai diritti della personalità, canonizzati nella "Carta dei diritti fonda-

mentali dell'Unione europea". La legge 675 è stata poi abrogata dal D.lgs. 196/2003 a sua volta superato dall'adozione dei principi contenuti nel Regolamento UE 2016/679<sup>2</sup>. In particolare, la normativa italiana sulla privacy digitale è stata aggiornata nel 2018 con l'entrata in vigore del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), che ha introdotto nuove regole per la gestione dei dati personali degli utenti nel contesto informatico. Per ciò che attiene il profilo sanzionatorio, volto a sorreggere l'impianto precettivo adottato, per la prima volta introdotto con la l. 675/96 e successivamente confluito nel codice Privacy (GDPR), la dottrina ha individuato due tipi di aggressione del diritto alla riservatezza, ovvero la condotta di indiscrezione e la condotta di rivelazione. La prima si concreta nella presa di coscienza di ciò che attiene alla vita privata mentre la seconda emerge quando si vada ad informare terzi di ciò che si conosce sulla vita privata altrui. Per contrastare ogni condotta illecita, il codice privacy ha adottato un sistema sanzionatorio misto: amministrativo, civile e penale. Nello specifico l'art.84 GDPR ha stabilito che, per ciò che concerne le sanzioni di carattere penale, il Regolamento prevede che siano gli stati membri a stabilire le norme relative agli illeciti di questo tipo, ed anche per ciò che attiene alle inosservanze di norme nazionali adottate in relazione a quanto previsto dal Regolamento. In tal senso, le fattispecie criminose astratte che hanno assunto maggior rilievo in ambito privacy, per ciò che attiene al nostro ordinamento, sono contenute sia all'interno del Codice Privacy e del Codice Penale. Nello specifico, ai sensi del Codice Privacy, le sanzioni penali riguardano: il Trattamento illecito dei dati, art. 167 GDPR; la Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala, art. 167 bis GDPR; l'Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala, art. 167 ter GDPR; la Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante, art. 168 GDPR; l'Inosservanza dei provvedimenti del Garante, art.170 GDPR ed infine la Violazione delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori, art.171 GDPR. Le sopra citate fattispecie qualificano gli elementi costitutivi dei reati conseguenti ed in particolare, per gli artt. 167, 167 bis 167 ter ci troviamo

di fronte a reati comuni a dolo specifico in quanto la condotta è posta in essere per generare un vantaggio patrimoniale in capo all'agente o a terzi con altrui danno. È altresì necessario che vi sia un nocumento per i soggetti passivi, ossia un pregiudizio giuridicamente rilevante nel caso in cui esso sia di natura patrimoniale e non, cagionato alla persona alla quale i dati illecitamente trattati si riferiscono sia a terzi quale conseguenza della condotta illecita, così come statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza 28 marzo 2017 n. 15221. Per la condotta per la quale si ha la falsità nelle comunicazioni rese al Garante di cui all'art.168, ma anche l'intralcio alla regolarità delle verifiche, delle ispezioni, dei procedimenti effettuati dal garante stesso, non si presuppone il fatto di riceverne profitto per interesse personale e pertanto il dolo è generico. Così anche per gli artt. 169,170,171. Per le fattispecie di interesse racchiuse nel Codice Penale, i reati inerenti alla violazione della privacy fanno riferimento ai seguenti articoli: Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, art. 615 ter; Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, art. 615 quinquies; Frode informatica, art. 640 ter; artt. da 635 bis a 635 quinquies, fattispecie che, pur se attengono alla tutela di beni giuridici diversi, sono strettamente connesse alla tutela dei dati personali. Parliamo anche in questo caso di reati generici, anche se l'Art. 615 ter prevede un'aggravante per l'agente *"se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema"*. La norma in esame mira a proteggere il diritto alla riservatezza informatica e alla piena fruizione del sistema informatico da parte del suo gestore. Il dolo è generico. Per ciò che riguarda la competenza, la stessa è del Tribunale monocratico, si procede a querela della persona offesa per ciò che riguarda il primo comma, mentre si procede d'ufficio per i restanti casi. L'arresto non è consentito nei casi elencati dal primo comma, al contrario è facoltativo negli altri casi; il fermo è consentito nell'ipotesi del terzo comma parte seconda in riferimento al comma due. Quanto all'Art.615

quinqües, la cui condotta costitutiva preannuncia la commissione del reato di cui all'articolo 615 ter, il bene giuridico oggetto di tutela è la riservatezza informatica e la serena fruizione del sistema informatico da parte del gestore. In questo caso il dolo è specifico in quanto il soggetto attivo agisce “con il preciso intento doloso di danneggiare o agevolare il danneggiamento, o comunque procurare il mal-funzionamento, anche temporaneo, di un sistema informatico”. Per ciò che riguarda la competenza, la stessa è del Tribunale monocratico, si procede d'ufficio, l'arresto e il fermo non sono consentiti. L'Art.640 ter qualifica il reato di *Frode informatica*. Il reato *de quo* si compone degli stessi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si discosta solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), bensì il sistema informatico di riferimento della stessa, attraverso la manipolazione di detto sistema. Il reato è comune e perseguibile a querela tranne che in un'ipotesi aggravata. Il dolo è specifico ed è competente il tribunale monocratico. Infine meritano menzione le fattispecie di cui agli Artt. da 635 bis a 635 quinqües che si occupano di condotte volte al danneggiamento delle informazioni o dei sistemi telematici od informatici. Tali disposizioni precettive hanno il fine di porre un argine alla pirateria informatica, che rischia di mettere in pericolo i fondamenti della società moderna. Sul piano oggettivo, il fatto materiale ricalca lo schema del danneggiamento comune, pur non prevedendo l'ipotesi di dispersione. Parliamo anche in questo caso di reati comuni, anche se vi sono aggravanti previste per i soggetti qualificati come “operatori del sistema”. Il dolo è generico ed è competente il tribunale monocratico. Appare necessario infine per ragioni di completezza menzionare le innovazioni introdotte nel 2022 dalla c.d. “legge Cartabia” in merito al *diritto all'oblio*, quale ulteriore tutela della privacy, specificamente con la novella delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dove viene contemplato il nuovo articolo 64 ter, rubricato “*diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte alle indagini*”. In particolare viene previsto il diritto alla deindicizzazione in capo agli imputati assolti o agli indagati a seguito dell'emissione di un decreto di archiviazione e di una sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Con il termine

“deindicizzazione” si intende un'operazione sostanzialmente differente dalla rimozione o cancellazione di un contenuto. La deindicizzazione, infatti, non elimina, bensì rende il contenuto non direttamente accessibile tramite i motori di ricerca esterni all'archivio in cui quel contenuto si trova<sup>3</sup>. Il diritto inviolabile alla riservatezza concorre alla formazione della sfera familiare e personale, in tale ottica pone rilievo sostanziale ogni forma di violazione, in particolar modo quella penale, strumento sanzionatorio indispensabile per garantire tale forma di tutela.

### Bibliografia

- Marini M., “Oblio, deindicizzazione e processo penale: dal diritto eurounitario alla riforma Cartabia”, in *Sistema Penale*, n.1/2023, ed. Associazione “Progetto Giustizia Penale”.
- Massaro A. “Diritto penale e Privacy” – Pacini editore 2020.
- Pietrelli T., “Reati informatici e concorso di norme: come l'evoluzione tecnologica informa il diritto penale”, dis. CRIMEN articoli, 02 dicembre 2021.
- Spinello C., “Il diritto alla protezione dei dati personali nella legislazione europea” - *Democrazia e Sicurezza* anno VIII, n. 1, 11 agosto 2018.
- Tedeschi Toschi A., “Il reato di sostituzione di persona online di fronte a socialbot e ritratti AIgenerated”. In favore di una interpretazione estensiva dell'art. 494 del codice penale”, in *MediaLaws - Rivista di diritto dei media* 3/2023.

### SITOGRAFIA

- Brocardi.it, consultazione: <https://www.brocardi.it/>.
- “Codice in materia di protezione dei dati personali”, sito “Protezione dati personali”, <https://protezionedatipersonali.it/codice-protezione-dati-personali>.
- “Direttiva europea n. 95/46/CE”, sito “Protezione dati personali” <https://protezionedatipersonali.it/direttive-europee>.
- “Intelligenza artificiale: il Garante blocca ChatGPT. Raccolta illecita di dati personali. Assenza di sistemi per la verifica dell'età dei minori”, sito “Garante per la protezione dei dati personali”, <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9870847>.

- 1 L'Internet Crime Complaint Center (IC3) è un centro di segnalazione centralizzato dedicato alla prevenzione, all'indagine e al perseguimento di attività criminali legate a Internet, creato dal Federal Bureau of Investigation (FBI) nel 2000 per fungere da meccanismo di segnalazione centralizzato per tutte le denunce relative ad attività criminali legate a Internet.
- 2 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679)
- 3 Marini M., pagine 5 e seguenti del testo “Oblio, deindicizzazione e processo penale: dal diritto eurounitario alla riforma Cartabia”, in *Sistema Penale*, n.1/2023, ed. Associazione “Progetto Giustizia Penale”.

## IA & DIRITTO

IA & DIRITTO

**A cura di Francesco Spinelli**

*Consigliere del COA di Nocera Inferiore*

### Intelligenza Artificiale, una nuova sfida per l'Avvocatura

L'intelligenza artificiale è un settore della scienza informatica che ha lo scopo di emulare l'intelligenza umana in modo che le apparecchiature, hardware o software, in modo congiunto o disgiunto, possano risolvere problemi o svolgere attività tipiche dell'essere umano

L'ecosistema legale è in subbuglio per l'ingresso di sistemi guidati dall'intelligenza artificiale.

Nel breve tempo, emergeranno sistemi di intelligenza artificiale generativa specializzati, progettati specificamente per il settore legale, con l'obiettivo di semplificare i compiti dei professionisti.

L'irruzione dell'intelligenza artificiale nel mondo legale porterà opportunità e soprattutto nuove sfide etiche.

In questo nuovo contesto gli avvocati dovranno: assicurarsi di possedere conoscenza sufficiente della tecnologia alla base degli strumenti generativi utilizzati nello svolgimento della professione; familiarizzare con le capacità di tali strumenti, le loro funzionalità e le potenziali implicazioni; essere consapevoli delle possibili insidie, come la creazione di informazioni e/o contenuti distorti o non in linea con la realtà dei fatti.

Considerare i limiti delle nuove tecnologie, pertanto, prestare attenzione al fatto che i contenuti generati dall'intelligenza artificiale potrebbero non essere del tutto accurati, completi o aggiornati.

Essere sempre aggiornati sullo stato di sviluppo di tali strumenti e di eventuali vulnerabilità che vengano scoperte.

Essere a conoscenza di eventuali normative, nazionali, anche qualora non giuridicamente vincolanti, che potrebbero applicarsi. Particolarmente importante familiarizzare con le previsioni dell'AI Act, il regolamento europeo che regola l'intelligenza artificiale generativa, approvato dal Parlamento Europeo il 14 marzo 2024.

Esaminare attentamente i Termini di servizio stabiliti dai fornitori di AI generative, così da essere certi di comprendere ed avere una chiara visione dei termini contrattuali che disciplinano il rap-

porto con il provider del servizio.

Utilizzare questi potenti mezzi come strumento per semplificare le attività e migliorare l'efficienza dei servizi offerti ma non sostituire il proprio lavoro in toto. Sarà necessario continuare ad esercitare un ponderato giudizio professionale e informare i clienti, che si sono già affidati ad un consulto con una chatbot, sui rischi derivanti dall'affidamento esclusivo a sistemi basati sull'IA.

Il futuro della professione legale è indissolubilmente legato all'avvento dell'Intelligenza Artificiale (IA). Provider già esistenti stanno già cambiando il panorama con la loro tecnologia. Tuttavia, l'IA deve essere un aiuto, non un sostituto dell'umano: integrazione e non sostituzione devono essere la norma.

\*\*\*\*\*

Di seguito viene riportato una sintesi del testo dell'AI ACT, il regolamento europeo che regola l'intelligenza artificiale generativa.

Questo regolamento è stato approvato definitivamente a marzo 2024, con il voto al Parlamento dell'Unione Europea e diventato legge il 13 luglio 2024, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

In particolare, l'AI Act si concentra sulla regolamentazione dei modelli di intelligenza artificiale generativa, oltre ai prodotti o soluzioni finali. L'Europa ha stabilito che l'IA generativa è un'eccezione, considerandola una tecnologia "general purpose" con molteplici possibilità, anche imprevedibili. Pertanto, il regolamento si focalizza sulla regolamentazione dei modelli stessi, non solo dei prodotti finali.

Alcuni punti chiave dell'AI Act includono:

**Rischio sistemico:** I modelli di IA generativa che hanno un impatto significativo sulle vite dei cittadini sono considerati a rischio sistemico. Questo include i modelli più avanzati, individuati da una quantità cumulativa di calcolo utilizzata per l'addestramento superiore a  $10^{25}$  flop (operazioni in virgola mobile).

**Approccio orientato al rischio:** L'Europa adotta un approccio "orientato al rischio", dove più alto è il rischio possibile, più stretta è la regolamentazione. La distinzione viene fatta tra modelli general purpose a "rischio sistemico" (elevato) e tutti gli altri. In sintesi, l'AI Act rappresenta un importante passo verso la regolamentazione dell'intelligenza artificiale generativa, bilanciando la tutela contro i ri-



## Notizie dal Consiglio

### News COA

**A cura di Barbara Barbato**  
Vicepresidente del COA di Nocera Inferiore

#### **VISURA S.P.A.: PEC CON DOMINIO “@avvocatinocera-pec.it” – disponibile la procedura di adeguamento alla normativa europea**

Visura s.p.a. comunica che:

per le caselle rilasciate agli iscritti, con dominio @avvocatinocera-pec.it, è disponibile la procedura di adeguamento alla normativa europea, in conformità con il Regolamento eIDAS n. 910/2014. L'AgID ha infatti recepito le regole tecniche per l'adeguamento della PEC agli standard europei, indicate dalle specifiche *ETSI EN 319 532-4*.

La Posta Elettronica Certificata italiana diventerà quindi un sistema utilizzabile anche a livello comunitario per lo scambio di comunicazioni elettroniche a pieno valore legale. Questo renderà possibile l'interoperabilità, a livello comunitario dei sistemi di messaggistica che rispondono ai requisiti della Registered Electronic Mail- REM.

Gli iscritti potranno avviare gratuitamente l'adeguamento della propria casella PEC anche se non obbligatorio. Basteranno meno di 4 minuti per completare le procedure richieste, cioè il riconoscimento dell'identità (tramite SPID, firma digitale, CNS o CIE) e l'attivazione della verifica in 2 passaggi.

Tutto ciò aggiungerà alla PEC in convenzione due requisiti fondamentali: la garanzia nell'identificazione del titolare della casella e quindi attendibilità di mittente e destinatario e un più elevato livello di sicurezza dell'account di posta.

### News CASSA FORENSE Tratte dal sito [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it)

#### **POLIZZA DI TUTELA SANITARIA 1/10/2024-30/9/2027**

News del 18/09/2024

Moduli Polizza Sanitaria

Si comunica che è stata aggiudicata la gara per l'affidamento triennale (1/10/2024-30/9/2027) della copertura della polizza di tutela sanitaria alla Coassicurazione costituita da **Unisalute S.p.A.** (incaricata), Reale Mutua di Assicurazioni e Poste Assicura S.p.A. (coassicuratrici delegatarie).

Al fine di continuare a garantire un fondamentale intervento a tutela della salute, è stato necessario adeguare le garanzie assicurative ai livelli di copertura presenti in analoghe polizze collettive in considerazione sia dell'andamento del mercato assicurativo, sia delle risultanze dei dati di gestione relativi al rapporto sinistri/premi registrati dalla copertura assicurativa sanitaria vigente fino al 31/3/2024, prorogata fino al 30/9/2024.

In particolare:

adeguamento dell'elenco dei grandi interventi chirurgici ai nomenclatori previsti in analoghe coperture assicurative collettive, raggruppati per tipologia di prestazione;

per i ricoveri per grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi effettuati in assistenza diretta è previsto uno scoperto del 10% a carico dell'assicurato; per i ricoveri per grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi effettuati in assistenza indiretta è previsto uno scoperto del 20% a carico dell'assicurato, con limite massimo di rimborso di 10.000,00.

Si allega prospetto riepilogativo delle nuove condizioni di polizza.

**La polizza sanitaria collettiva base è automatica** e gratuita per tutti gli Avvocati, Praticanti e Pensionati iscritti a Cassa Forense in regola con le dichiarazioni reddituali. Tale garanzia assicurativa, oltre a coprire i “grandi interventi chirurgici” e “gravi eventi morbosi” indicati negli allegati A e B delle condizioni di polizza, opera per la garanzia per “cure oncologiche” ed è, inoltre, incluso in copertura, esclusivamente per gli iscritti, un check-up annuale con esami ed accertamenti. Si segnala la possibilità di richiedere, in alternativa al pagamento diretto o al rimborso delle spese relative al ricovero, l'indennità sostitutiva, che varia da 80,00 ad 105,00 al giorno a seconda della prestazione effettuata.

La polizza sanitaria collettiva base può essere estesa, con onere a carico dell'iscritto e decorsi gli eventuali termini di aspettativa, a tutti i familiari conviventi, con limite di età fissato a 80 anni, previo pagamento di un premio pro capite, per l'annualità 1/10/2024 - 30/09/2025, sulla base delle seguenti fasce di età:

- 250,00 comprensivo di oneri e tasse fino a 40 anni di età;
- 470,00 comprensivo di oneri e tasse da 41 anni di età a 60 anni di età;

- 750,00 comprensivo di oneri e tasse da 61 anni di età a 70 anni di età;
- 950,00 comprensivo di oneri e tasse da 71 anni di età a 80 anni di età.

Possono aderire volontariamente alla Tutela Sanitaria, con premio a proprio carico, per l'annualità 1/10/2024 - 30/9/2025 anche i Pensionati di Cassa Forense cancellati dagli Albi e i superstiti di avvocato (titolari di pensione di reversibilità o indiretta), con possibilità di estensione della garanzia assicurativa per i rispettivi nuclei familiari, sempre con limite di età fissato a 80 anni e sempre previo pagamento di un premio pro capite sulla base delle sopra riportate fasce di età.

#### **Piano Sanitario Integrativo**

E' stata inoltre mantenuta per ciascun iscritto, pensionato non iscritto e superstite di avvocato (titolare di pensione di reversibilità o indiretta) che abbia aderito al piano base, la facoltà di aderire per l'annualità 1/10/2024 - 30/9/2025 ad un **Piano sanitario integrativo** per sé e per il proprio nucleo familiare, con limite di età fissato a 80 anni. Tale garanzia assicurativa opera, decorsi gli eventuali termini di aspettativa, per le prestazioni sanitarie non coperte dalla polizza sanitaria base e, in particolare, per ricovero, con o senza intervento, in istituto di cura reso necessario anche da parto, ricovero in regime di day-hospital, intervento chirurgico ambulatoriale, prestazioni di alta diagnostica, visite specialistiche e accertamenti diagnostici.

L'importo del premio pro capite per l'annualità 1/10/2024 - 30/9/2025 per la sottoscrizione della Polizza sanitaria Integrativa varia sulla base delle seguenti fasce di età:

- 768,00 comprensivo di oneri e tasse fino a 40 anni di età;
- 1.152,00 comprensivo di oneri e tasse da 41 anni di età a 60 anni di età;
- 1.800,00 comprensivo di oneri e tasse da 61 anni di età a 70 anni di età;
- 2.400,00 comprensivo di oneri e tasse da 71 anni di età a 80 anni di età.

Le suindicate estensioni/adesioni potranno essere perfezionate dal 1/10/2024 al 28/11/2024 mediante l'apposita procedura telematica che sarà attivata per tale periodo sul sito internet di Cassa Forense, con pagamento del relativo premio da effettuare tramite carta di credito o bonifico bancario sempre entro il 28/11/2024.

È, inoltre, prevista la possibilità di utilizzare la modulistica cartacea, che sarà pubblicata sul sito della Cassa, esclusivamente nel caso di assoluta impossibilità a perfezionare l'estensione/adesione in modalità telematica, con pagamento, in tal caso, da effettuare tramite bonifico bancario, sempre entro il 28/11/2024.

Per informazioni in merito alle adesioni, è possibile scrivere al seguente box adesionicassaforense@unisalute.it.

Roma, 18 settembre 2024

Il Presidente

Avv. Valter Militi

\*\*\*\*\*

#### **Approvata la riforma del sistema previdenziale - Il nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense entrerà in vigore dal 1- gennaio 2025**

*News del 02/10/2024*

Con l'approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti della delibera del Comitato dei Delegati del 23 maggio 2024 si conclude il lungo iter della Riforma Previdenziale di Cassa Forense.

Le principali modifiche introdotte sono:

##### **- Passaggio al sistema contributivo**

A partire dal 1- gennaio 2025, è prevista l'introduzione del sistema di calcolo contributivo "pro rata" delle prestazioni pensionistiche.

Agli attuali iscritti si applica il sistema di calcolo misto che prevede una prima quota calcolata con il sistema retributivo vigente per le anzianità contributive sino al 31 dicembre 2024, e una seconda con il sistema contributivo, per le anzianità successive al 2024.

Gli iscritti a partire dal 1- gennaio 2025, avranno diritto alla "pensione unica di vecchiaia contributiva", calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo;

##### **- Requisiti per il diritto alla prestazione**

Rimangono invariati i requisiti per il diritto a pensione dei professionisti già iscritti, a cui si applica il regime di calcolo misto.

Per i professionisti cui si applica il regime di calcolo integralmente contributivo la pensione potrà essere ottenuta:

all'età di 70 anni con almeno 5 anni di contributi versati.

all'età di 65 anni con almeno 35 anni di contributi versati e un importo alla decorrenza almeno pari al trattamento minimo vigente nell'anno.

#### - **Riduzione dei contributi minimi**

Nel 2025 il contributo minimo soggettivo sarà di 2.750,00 ed il contributo minimo integrativo sarà di 350,00 euro. Nel 2024 i contributi sono stati rispettivamente di 3.355,00 e 850,00.

#### - **Agevolazioni**

Gli iscritti di età inferiore ai 35 anni versano per i primi 6 anni la metà del contributo soggettivo e integrativo minimi. Il versamento in misura ridotta comporta il riconoscimento dell'intero anno ai fini del diritto alle prestazioni.

#### - **Revisione aliquote contributive**

Il contributo soggettivo passa al 16% per il 2025, al 17% nel 2026 ed al 18% a partire dal 2027.

Il tetto reddituale del 2025 è pari a 130.000, oltre il quale continua ad essere dovuto il contributo del 3%.

Il versamento della prima rata è stato posticipato al 30 settembre, unificandolo con il termine previsto per la presentazione del modello 5.

#### - **Pensionati attivi**

Per i pensionati di vecchiaia che proseguono l'attività lavorativa, l'aliquota contributiva aumenta al 12% del reddito professionale netto ai fini IRPEF. A tale incremento fa fronte la reintroduzione dei supplementi triennali di pensione con il riconoscimento per la determinazione del montante della metà del contributo versato.

#### - **Modulare volontaria**

La percentuale della contribuzione modulare volontaria massima sale dal 10% al 20% del reddito netto professionale entro il tetto reddituale. Un istituto che consente su base volontaria, con piena deducibilità per i professionisti che non si avvalgono del regime forfetario, di migliorare l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche;

#### - **Integrazione al minimo**

L'importo del trattamento minimo è stato gradualmente adeguato in coerenza con la riduzione del contributo minimo. Sarà 12.500 euro tra il 1- gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026, 11.400 euro nel successivo biennio e 10.250 euro a partire dal 2029, con rivalutazione di tale importo dal 2030.

#### - **Regolarizzazione spontanea**

In caso di regolarizzazione spontanea le sanzioni saranno ridotte del 60% in luogo dell'attuale 50%.

#### - **Rateazioni più facili**

Chi ha in corso una rateazione, se in regola con i versamenti, potrà richiederne una seconda.

La richiesta di rateazione per debiti sopra i

10.000,00 euro potrà arrivare a 6 anni in luogo degli attuali 5.

Roma 02/10/2024

Il Presidente

Avv. Valter Militi

News CNF

#### News, pareri e decisioni del CNF

#### **Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara chiede un parere circa l'applicabilità agli Ordini degli avvocati della normativa in materia di "Whistleblowing".**

Come correttamente rilevato dal Consiglio dell'Ordine richiedente, la legge n. 112 del 2023, di conversione del d. l. 75 del 2023, ha introdotto nel comma 2-bis dell'art. 2 del d. l. 101 del 2013 il seguente inciso "Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente".

Altrettanto correttamente, viene rilevato che il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", entrato in vigore il 30 marzo 2023 stabilisce che l'obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna grava sui seguenti soggetti del settore pubblico:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo

19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate. Ne deriva la piena applicabilità al caso di specie della clausola normativa sopra riportata, giacché appunto la normativa in questione richiama gli enti di cui all'art. 1, co. 2, TU pubbl. imp., ma non menziona espressamente ordini e collegi professionali.

È altrettanto vero che l'Autorità Nazionale Anticorruzione nella delibera 311 del 2013 recante Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, afferma quanto segue: "Con riferimento agli enti pubblici non economici è comunque necessario considerare le disposizioni normative e statutarie, nonché gli indici elaborati dalla giurisprudenza (ad esempio gli ordini professionali ove qualificati come tali a livello legislativo" (cfr. pagina 11 della delibera cit.).

Il tenore letterale di quanto riportato, diversamente da quanto ritiene il Consiglio dell'Ordine di Pescara, non porta a ritenere che l'Autorità abbia esteso agli Ordini ed ai collegi professionali gli obblighi in materia di tutela del cd. whistleblower.

Se, dunque, in linea di principio deve ritenersi che la normativa in materia di "Whistleblowing" non si applichi di per sé agli ordini professionali, ciò non significa che il segnalante non abbia diritto ad una adeguata tutela della propria posizione. Invero, l'obbligo di tutelare il soggetto segnalante (anche in capo agli Ordini ed ai Collegi professionali) era già preesistente. Deve rammentarsi, difatti, che la tutela del soggetto segnalante (whistleblower) era prevista dall'art. 54-bis del d. lgs. 165/2001. È stata riaffermata, poi, dalla legge 190 del 2012 e, fino alla entrata in vigore del d.lgs. 24 del 2023 (che per l'appunto ha abrogato l'art. 54-bis cit.), ha trovato albergo in diverse fonti sia di rango primario (cfr. l. 179 del 2017) che non (delibera ANAC n. 836 del 2016).

Ciò detto, è difficilmente negabile che la tutela del soggetto segnalante costituisca un principio di carattere generale pienamente compatibile con la natura giuridica degli Ordini e Collegi professionali che devono, ora, semplicemente valutare di porre in essere gli adeguamenti necessari a garantire in modo effettivo la tutela dei soggetti segnalanti nel quadro dei principi enunciati dalla nuova disci-

plina prevista dal d. lgs. 24/2023, atteso che, come sopra evidenziato, la normativa previgente (art. 54-bis D.Lgs. 165/2001, abrogato dal nuovo d.l.) già prescriveva l'adozione di sistemi di whistleblowing quali misure per il trattamento del rischio corruttivo e che tali misure sono state, nel tempo, fatto oggetto di diverse delibere dell'Autorità anche riferibili agli Ordini ed ai Collegi professionali (cfr. la delibera 836 del 2016 già cit.).

Tali adempimenti, tuttavia – posto che non è possibile predicare una diretta applicabilità agli Ordini professionali degli obblighi puntualmente previsti dalla nuova disciplina –, rimangono affidati alla discrezionalità dei Consigli dell'Ordine sulla base della normativa ad essi già applicabile in materia e degli ulteriori dispositivi che l'ordinamento già prevede in relazione alla tutela della riservatezza del personale."

Consiglio nazionale forense, parere n. 33 del 21 giugno 2024

\*\*\*\*

**Il COA di Milano formula quesito circa il corretto trattamento di dati dell'avvocato stabilito e integrato chiedendo di sapere, in particolare, se sia tenuto a modificare nel proprio gestionale l'indicazione del titolo professionale d'origine così che il pubblico possa ricevere informazioni complete.**

Sul punto, occorre ricordare che il Consiglio Nazionale Forense è il titolare del trattamento dei dati personali ricompresi nell'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge n. 247/2012.

Tale titolarità è confermata dal D.M. 16 agosto 2016 n. 178 per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati, il quale nel perseguimento della finalità di efficiente informazione del pubblico, disciplina la realizzazione del c.d. sistema informatico centrale (c.d. SIC), sviluppato e gestito dal Consiglio Nazionale Forense (cfr. art. 5, comma 8). Nello specifico, ai sensi dell'art. 5, co. 7 e 8, D.M. 178/2016, il CNF ricopre il ruolo di titolare del trattamento dei soli «dati necessari per la gestione del sistema informatico centrale secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché ai fini della tenuta e dell'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e

della redazione dell'elenco nazionale degli avvocati», mentre ciascun COA è «il titolare dei dati presenti negli albi, nei registri e negli elenchi tenuti, secondo le modalità di cui al comma 1, dal medesimo consiglio dell'ordine».

A seguito del parere favorevole reso dal Garante per la protezione dei dati personali con provv. n. 233 del 10 giugno 2021, il CNF ha adottato, in data 18 giugno 2021, la delibera n. 428 recante “Determinazione delle specifiche tecniche del sistema informatico centrale adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministero della Giustizia 16 agosto 2016, n. 178”. Premesso quanto sopra, si osserva come la questione posta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano riguardi la messa a disposizione del pubblico attraverso la pubblicazione sui propri albi delle informazioni attinenti al titolo di origine del c.d. avvocato stabilito e integrato di cui al d.lgs. n. 96/2001. Sotto un primo angolo visuale, tali informazioni rientrano nella categoria dei dati personali la cui pubblicazione è prevista per legge come obbligatoria da parte del Consiglio Nazionale Forense(1) e non in quella, diversa e ulteriore, delle c.d. informazioni accessorie di cui al comma 3 della menzionata norma(2).

In tal senso, la base giuridica del trattamento effettuato dal CNF per tutti gli avvocati c.d. stabiliti che hanno successivamente ottenuto l'integrazione, da cui l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi del d.lgs. 96/2001, risiede nell'adempimento di un obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR), in particolare rinvenibile nel combinato disposto tra l'art. 1, comma 5 e l'art. 2, comma 2 del D.M. 176/2018. Da una parte, infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.M. 178/2016, “Il sistema informatico centrale è realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione del pubblico le funzioni per la consultazione dei dati contenuti negli albi, nei registri e negli elenchi a norma del presente regolamento, fatta eccezione per i dati presenti negli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettere e) e f), della legge, in relazione ai quali il sistema informatico centrale assicura l'accesso ai consigli dell'ordine territoriali e al Consiglio nazionale forense”(3).

Dall'altra parte, l'art. 2 elenca tutti i dati contenuti nell'albo degli avvocati e al successivo comma 2, specifica che “Per ciascun avvocato stabilito, sono indicati altresì il titolo professionale di origine e i dati di cui all'art. 6, commi 2 e 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, e successive modificazioni, nonché gli organi giurisdizionali dinanzi

ai quali è abilitato a patrocinare nel Paese di origine. È inserito il dato relativo all'avvenuta integrazione nella professione di avvocato tenendo ferma l'indicazione del titolo professionale di origine, a norma del decreto legislativo di cui al periodo precedente”. Quanto alla posizione dell'Ordine territoriale richiedente il presente parere, si osserva come l'art. 1, comma 4 del D.M. 178/2016 stabilisce che “Il sistema informatico centrale è realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione dei soggetti e dei consigli dell'ordine territoriali di cui all'art. 6, comma 1, le funzioni per l'inserimento dei dati e dei documenti informatici con le modalità stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'art. 14. Le funzioni per l'inserimento di dati e documenti informatici negli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettere e) e f), della legge sono messe a disposizione esclusivamente del consiglio dell'ordine territoriale dal quale l'elenco è tenuto”. Ancora, il comma 6 del medesimo articolo dispone che “Il sistema informatico centrale è interconnesso con i sistemi informatici di cui i medesimi consigli dell'ordine possono avvalersi in conformità al presente regolamento.”.

L'art. 5, ai commi 1 e 4 del citato D.M. specifica poi che “Gli albi, il registro e gli elenchi sono tenuti esclusivamente con modalità informatiche. Per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi i consigli dell'ordine utilizzano il sistema informatico centrale. I consigli dell'ordine che alla data di entrata in vigore del presente decreto dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi possono continuare ad avvalersene, a condizione che, alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 14, comma 2, tali sistemi siano dotati di tutte le funzionalità prescritte dal presente regolamento con riguardo al sistema informatico centrale e che abbiano basi di dati interconnesse con la base di dati del predetto sistema informatico centrale. I consigli dell'ordine che, alla data di cui al periodo precedente, non dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi si avvalgono esclusivamente del sistema informatico centrale. (...)”.

Il sistema informatico centrale esegue, con modalità telematiche ed automatizzate, le comunicazioni dei dati contenuti nell'albo, nei registri e negli elenchi previste dalla legge”.

Stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e

sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta, nonché per tutelare l'affidamento della collettività e della clientela, l'art. 15, comma 3, primo periodo della l. 247/2012, stabilisce che "L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. (...)". Il richiamato quadro normativo consente dunque agli Ordini territoriali come il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano di continuare ad avvalersi di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi diversi da quello messo a disposizione dal CNF ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.M. 178/2016, a condizione che tali sistemi:

- siano dotati di tutte le funzionalità prescritte dal regolamento con riguardo al sistema informatico centrale (art. 5, comma 1, D.M. 178/2016);
- mettano a disposizione del pubblico sul sito Internet dell'ordine le informazioni contenute negli albi, nei registri e negli elenchi di cui al combinato disposto degli artt. 15, comma 2, l. 247/2012 e 2, 3 e 4 del D.M. 178/2016 (art. 15, comma 3, l. 247/2012);
- abbiano basi di dati interconnesse con la base di dati del sistema informatico centrale (artt. 1, comma 6 e 5, comma 1, D.M. 178/2016).

Nel rispetto degli ambiti di competenza nonché delle autonome titolarità in ordine al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5, commi 7 e 8, D.M. 178/2016, codesto Consiglio Nazionale Forense pertanto osserva come il gestionale dell'Ordine forense di Milano dovrebbe essere dotato delle medesime funzionalità del SIC in ordine alle tipologie di dati da conservare, rendere accessibili al pubblico nonché comunicare al CNF attraverso il canale di interconnessione costituito in seno al sistema informatico centrale, ai sensi del D.M. 178/2016 nonché dell'art. 2-ter, co. 4, lett. a) d.lgs. 196/2003 (c.d. Codice privacy).

In conclusione, conformemente alla disciplina vigente e in ossequio ai principi di adeguatezza, pertinenza, esattezza e aggiornamento dei dati personali (art. 5, par. 1, lett. c) e d) del GDPR), il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano – come d'altronde ogni altro Ordine forense territoriale – dovrebbe mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative al titolo originario dell'avvocato stabilito e integrato, per le medesime finalità perseguite dal CNF e in virtù della stessa base giuridica del trattamento (adempimento di

un obbligo di legge), costituita in questa ipotesi dal combinato disposto degli artt. 2, comma 2, D.M. 176/2018 e 15, comma 3, primo periodo l. 247/2012.

Consiglio nazionale forense, parere n. 32 del 20 giugno 2024

#### NOTE:

- (1) Nel parere reso il 28 luglio 2016 dal GDPD sulla bozza di D.M. Giustizia [doc. web 5385546], si conferma come "L'art. 2 delle schema, individua ed elenca ai commi 1 e 2, le informazioni che devono essere contenute nell'albo avvocati (...)".
- (2) Secondo cui "Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Consiglio nazionale forense, può essere previsto che gli albi, i registri e gli elenchi contengano informazioni accessorie che siano pertinenti ai dati previsti dal presente regolamento e non eccedenti in relazione all'attività professionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 61, commi 3 e 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196".
- (3) Conformemente a quanto disposto dal Regolamento, il SIC non mette a disposizione del pubblico le (sole) informazioni relative agli avvocati:
  - "sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione" (art. 15, comma 1, lett. e), l. 247/2012);
  - "che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione" (art. 15, comma 1, lett. f), l. 247/2012).

\*\*\*\*

**Il COA di Venezia formula quesito in merito all'esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione nei confronti di un iscritto che risulti già sospeso a tempo indeterminato per mancato pagamento del contributo di iscrizione ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 247/12. Chiede di sapere, in particolare, se l'esecuzione della sospensione disciplinare possa essere sospesa fino alla cessazione degli effetti della sospensione amministrativa.**

La risposta è resa nei termini seguenti.

Come correttamente osservato dal COA rimettente, presupposto per l'esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione è che l'iscritto eserciti la professione: ne consegue che, fino al perdurare della sospensione amministrativa la sanzione disciplinare non possa essere messa in esecuzione, ciò che dovrà invece avvenire non appena cessi la sospensione amministrativa. Consiglio nazionale forense, parere n. 30 del 12 giugno 2024

## Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore STATISTICHE AGGIORNATE AL 26/09/2024

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	545	19	1	0	565
Avvocati (non cassazionisti)	1408	16	2	16	1442
<b>Totale</b>	<b>1953</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>2007</b>

### Donne

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	155	9	0	0	164
Avvocati (non cassazionisti)	721	12	0	3	736
<b>Totale</b>	<b>876</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>900</b>

### Uomini

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	390	10	1	0	401
Avvocati (non cassazionisti)	687	4	2	13	706
<b>Totale</b>	<b>1077</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>1107</b>

	Uomini	Donne	Totale
Praticanti Semplici	174	250	424
Praticanti Abilitati	25	43	68
<b>Totale</b>	<b>199</b>	<b>293</b>	<b>492</b>

	Uomini	Donne	Totale
Iscritti	1306	1193	2499

Studi Assoc.	Soc.Tra Prof.	Soc.Tra Avv.
39	1	3



## ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI NOCERA INFERIORE

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI NOCERA INFERIORE  
ISCRITTO AL N. 28 DEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

VIA G. FALCONE, 12/14

TEL & FAX 081 5179998 PBX

C.F. 94012480656 - P.IVA 05378960651

CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA: SI67QL

ORGANISMOCONCILIAZIONENOCERA@GMAIL.COM - ODC.FORONOCERA@LEGALMAIL.IT

[WWW.ORDINEAVVOCATINOCERAINFERIORE.IT/ODC](http://WWW.ORDINEAVVOCATINOCERAINFERIORE.IT/ODC)